Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

14

COSTITUZIONE

E

STATUTI FONDAMENTALI

DEGLI STATI RIFORMATI

D'ITALIA

COSTITUZIONE

E

STATUTI FONDAMENTALI

DEGLI

STATI RIFORMATI

D'ITALIA

PISA 1848.

PRESSO ROCCO VANNUCCHI.

BIBLIOTECA - REGIONE DEL VENETO - CONSIGLIO REGIONALE

STATUTO TOSCANO

NOI LEOPOLDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE IMPERIALE D' AUSTRIA
PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA
ARCIDUCA D' AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC.

Dal giorno in cui piacque alla Divina Provvidenza che Noi fossimo chiamati a governare uno Stato distinto per tanta civiltà e illustrato da tante glorie, la concordia non mai smentita e la fiducia che in Noi posero i Nostri amatissimi popoli formarono sempre la gioja del Nostro cuore e la felicità della comune patria.

Intesi Noi a promuovere ogni prosperità dello Stato per via di quelle riforme economiche e civili alle quali attendemmo con zelo indefesso per tutto il corso del governo Nostro, il Cielo benedisse le Nostre cure in tal modo che Ne fosse dato di giungere a questo per Noi faustissimo giorno, senza che alcuna perturbazione togliendo la possibilità di operare il bene pubblico rendesse necessario il ricorrere alla istituzione di nuove forme politiche.

Alle quali ora muove l'animo Nostro il desiderio di adempiere con ferma, costante e deliberata volontà quel proposito che fu da Noi annunziato precedentemente ai Nostri sudditi amatissimi, e di procurare ad essi, ora che il tempo ne è giunto, quella maggiore ampiezza di vita civile e politica alla quale è chiamata l'Italia in questa solenne inaugurazione del nazionale risorgimento.

Nè tale pensiero sorge nuovo nel petto Nostro, siccome non fu ignoto a quello del Padre Nostro e dell'Avo, dei quali il governo ebbe gloria dal procedere sempre coi tempi o antivenirli; nè le is-

tituzioni novelle che a Noi piace il concedere tali sono, che non si conformino alle abitudini di tutta la vita Nostra o alle tradizioni della Toscana, cultrice antica di ogni sapere.

Il compiuto sistema di governo rappresentativo che Noi veniamo in questo giorno a fondare è prova della fiducia da Noi posta nel senno e nella oramai compiuta maturità dei popoli Nostri, a dividere con Noi il peso di quei doveri dei quali possiamo con intiera sicurezza confidare che sia tanto vivo il sentimento nel cuore de' Nostri popoli, quanto è e fu sempre nella coscienza del loro Principe e Padre.

Questo preghiamo da Dio, rafforzando la preghiera Nostra di quella benedizione che il Pontefice della Cristianità spandeva poc' anzi sull' Italia tutta, e nella fiducia del Nostro voto promulghiamo il seguente statuto fondamentale, col quale veniamo a dare nuova forma al governo dello Stato ed a fermare le sorti della diletta nostra Toscana.

TITOLO I.

DIRITTO PUBBLICO DE' TOSCANI

Art. 1. La Religione cattolica, apostolica, romana, è la sola Religione dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle Leggi.

Art. 2. I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al cospetto della Legge, contribuiscono indistintamente agli aggravj dello Stato in proporzione degli averi, e sono tutti egualmente ammissibili agl' impieghi civili e militari.

Art. 3. Niuno impedimento alla libertà personale può essere posto, se non nei casi e colle forme prescritte dalla Legge.

Art. 4. Nessuno potrà essere chiamato ad altro foro, che a quello espressamente determinato dalla Legge.

Non potranno perciò esistere Commissioni o Tribunali straordinarj sotto qualsivoglia denominazione e per qualunque titolo.

Art. 5. La stampa è libera, ma soggetta ad una Legge repressiva.

Le opere peraltro che trattano *ex professo* di materie religiose saranno soggette a censura preventiva.

Art. 6. La libertà del commercio e dell'industria sono principj fondamentali del dritto economico dello Stato.

Le Leggi delle mani-morte sono conservate ed estese a tutto il Granducato.

Art. 7. I principj fondamentali dell'ordinamento municipale sono mantenuni nella loro piena integrità.

Art. 8. Tutte le proprietà sono inviolabili, salvo il caso di espropriazione per causa di utilità pubblica comprovata legalmente, e previa indennità.

Art. 9. Anche la proprietà letteraria è mantenuta e guarentita.

Art. 10. La Guardia Civica è mantenuta istituzione dello Stato a norma della Legge organica.

Art. 11. Le Leggi dell'arruolamento militare sono obbligatorie per tutti i cittadini.

TITOLO II.

PRINCIPJ FONDAMENTALI DEL GOVERNO TOSCANO

Art. 12. La persona del Granduca è inviolabile e sacra.

Art. 13. Al solo Granduca appartiene il potere esecutivo: Egli è il Capo supremo dello Stato.

Egli comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i Trattati di pace, d'alleanza e di commercio; nomina a tutti gl'Impieghi giudiziarj, governativi, amministrativi e militari; mantiene col mezzo de Suoi Rappresentanti le relazioni colle Potenze estere, e provvede con Motuproprj e Regolamenti alla esecuzione delle Leggi, senza mai sospenderle o dispensare dall'osservanza di esse.

Art. 14. Nessuna truppa straniera potrà esser chiamata al servizio dello Stato, se non in virtù di una Legge.

Art. 15. Il solo Granduca sanziona le Leggi e le promulga.

Art. 16. Le Leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di uno dei Ministri.

I Ministri sono responsabili.

Art. 17. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Granduca e da due Assemblee deliberanti, che sono il *Senato* ed il *Consiglio generale.*

Il Granduca può sciogliere il Consiglio generale: convoca il nuovo Consiglio dentro tre mesi.

Art. 18. La proposta delle Leggi appartiene al Granduca ed a ciascuna delle due Assemblee.

Art. 19. La giustizia deriva dal Granduca, ed è amministrata da Giudici che Egli nomina ed istituisce.

Egli può far grazia e commutare le pene.

Art. 20. I Giudici nominati dal Granduca, eccetto quelli dei Tribunali minori, sono inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per lo spazio di tre anni.

Art. 21. La pubblicità dei Giudizj è mantenuta.

L'ordinamento dei Tribunali non può essere alterato fuorchè per legge.

Art. 22. L' integrità del territorio toscano è mantenuta. Lo Stato conserva la sua bandiera e i suoi colori.

TITOLO III.

DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Art. 23. Le due Assemblee legislative si radunano in Firenze ciascun anno.

§. 1.

DEL SENATO

Art. 24. Il Senato è composto di Senatori nominati a vita dal Granduca. Il loro ufficio è gratuito. Il loro numero non è limitato. Dovranno essi avere l'età di 30 anni compiti.

Art. 25. I Principi toscani della Famiglia regnante giunti all'età di anni 21 compiti siedono di diritto nel Senato. Danno voto all'età di 25 anni compiti.

Art. 26. Il Granduca nomina i Senatori tra gl'individui compresi nelle seguenti categorie:

Gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana;

Il Presidente e il Vice-presidente del Consiglio generale, e i Deputati al medesimo dopo che vi abbiano risieduto sei anni;

I Presidenti, i Vice-presidenti e i Giudici della Corte di cassazione e delle Corti regie, e i Procuratori e Avvocati generali presso le medesime;

I Professori delle Università toscane;

Le persone che occupano o hanno occupato gradi eminenti nell'ordine governativo, amministrativo e militare;

I grandi proprietarj di suolo, ed i principali commercianti, capitalisti e industriali;

E finalmente coloro che per servigj resi alla patria sieno d'essa benemeriti, o che l'abbiano illustrata.

Art. 27. L'atto di nomina di ciascun Senatore fa menzione dei servigj e dei titoli sui quali è fondata.

§. 2.

DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 28. Il Consiglio generale si compone di ottantasei Deputati eletti dai Collegj che saranno determinati per distretti dalla Legge elettorale, la quale farà parte integrante del presente Statuto fondamentale.

Art. 29. L'ufficio dei Deputati è gratuito, salvo una modica indennità che dai Comuni del distretto elettorale venga concessa ai Deputati non residenti nella Capitale, e per il solo tempo della sessione.

Art. 30. Il possesso, la capacità, il commercio, l'industria conferiscono al cittadino toscano il diritto di essere Ellettore ai termini e coi requisiti dalla Legge elettorale sopra indicata.

Art. 31. Ogni Elettore al Consiglio generale è eligibile al medesimo, purchè abbia l'età di 30 anni compiti, e possesso o dimora stabile nel distretto elettorale.

Art. 32. I Deputati sono eletti per quattro anni: usciti di uffizio potranno essere rieletti.

Art. 33. I Collegj elettorali si radunano per convocazione fatta dal Granduca.

Il Gonfaloniere del capoluogo del distretto elettorale presiede di diritto il Collegio elettorale.

Art. 34. Il Consiglio generale è la sola autorità competente a giudicare intorno alla validità della elezione dei Deputati eletti a comporlo.

§. 3.

DEI MEMBRI DELLE DUE ASSEMBLEE.

Art. 35. Nessuno dei Membri delle due Assemblee durante la sessione, e tre settimane avanti e tre dopo, può essere catturato per debiti: non può essere arrestato o tradotto in Giudizio criminale durante la sessione, se non previo l'assenso dell' Assemblea di cui fa parte: si eccettua il caso di delitto flagrante.

Art. 36. I Senatori ed i Deputati sono inviolabili per le opinioni emesse e per i voti dati nelle Assemblee.

Art. 37. Allorchè un Deputato al Consiglio generale durante il tempo del suo ufficio perde le qualità che lo rendevano eligibile, l' Assemblea, udite le sue deduzioni, lo decreta decaduto.

Art. 38. Il Senato nel caso stesso e nello stesso modo deferisce al Granduca la cognizione del fatto, e provoca il decreto di esclusione.

Art. 39. Se il Deputato renunzia o cessa l' uffizio per morte, per decadenza, per avere ottato ad altra Rappresentanza, o se accetta dal Governo qualche uffizio salariato, il Collegio che egli rappresentava sarà immediatamente convocato per fare nuova elezione.

La cessazione per causa di accettato uffizio non fa divieto alla rielezione.

TITOLO IV.

CONVOCAZIONE, APERTURA DELLE DUE ASSEMBLEE, E FORMA DELLE ADUNANZE

Art. 40. La convocazione delle due Assemblee è fatta dal Granduca.

Le sessioni loro cominciano e finiscono nel tempo stesso.

Art. 41. Nessuna delle due Assemblee potrà separatamente radunarsi, nè validamente deliberare per qualsivoglia motivo, fuori del tempo della sessione, salvo quanto al Senato il disposto dell'Art. 62.

Art. 42. Il Granduca apre in persona, o per mezzo di un Commissiario, la sessione delle due assemblee in quella sola occasione riunite.

Art. 43. Il Granduca ha diritto d'interrompere la durata della sessione, e può convocare straordinariamente le due Assemblee.

Art. 44. Le adunanze delle due Assemblee sono pubbliche: ma sulla domanda di cinque Membri potranno costituirsi in adunanza segreta.

Gli atti delle Assemblee saranno pubblicati a cura di ciascuna di esse.

Art. 45. Il Granduca nomina il Presidente e il Vicepresidente del Senato.

Il Consiglio generale elegge per ogni sessione il suo Presidente e Vicepresidente a schede segrete, ed a maggiorità assoluta di suffragj.

Art. 46. I Senatori e i Deputati, innanzi di sedre la prima volta nell'Assemblea cui sono ammessi, prestano nelle mani del respettivo Presidente il giuramento con questa formula:

« Giuro di osservare inviolabilmente lo Statuto fondamentale « e tutte le Leggi dello Stato, e prometto d'adempiere l'ufficio « mio con verità e giustizia, provvedendo in ogni cosa al bene « inseparabile della Patria e del Principe. Così Dio mi ajuti. »

Art. 47. Le adunanze delle due Assemblee sono legali, e le deliberazioni valide, colla presenza e col voto della metà, più uno, dei Membri che le compongono.

Art. 48. Le deliberazioni delle due Assemblee sono a maggiorità di suffragi.

Le due Assemblee compileranno ciascuna il proprio Regolamento.

TITOLO V.

POTERI DELLE DUE ASSEMBLEE

Art. 49. Il Senato ed il Consiglio generale concorrono insieme col Granduca alla formazione delle Leggi ed alla interpretazione autentica di esse.

Le Leggi non hanno autorità quando non sieno state discusse e votate liberamente da ognuna delle due Assemblee.

Art. 50. Le proposte di Legge possono dal Ministero venire trasmesse indistintamente all'una o all'altra Assembləa, salvo il disposto dell'Articolo 52.

Art. 51. Nessun tributo potrà essere imposto o riscosso, se non consentito dalle due Assemblee e sanzionato dal Granduca.

Art. 52. Saranno presentati alla deliberazione e al voto del Consiglio generale prima che al voto del Senato.

1. Il bilancio *preventivo* e *consuntivo* di ogni anno;

2. Le Leggi statuenti creazione, liquidazione e pagamento dei debiti dello Stato;

3. Le Leggi statuenti accrescimento d'imposta, alienazione di beni o rendite dello Stato.

Art. 53. L'imposta diretta è consentita per un anno; le imposte indirette potranno essere stabilite per più anni.

Art. 54. Ogni proposta di legge deve essere prima esaminata nelle Sezioni in cui si divideranno le Assemblee per i lavori preparatorj: discussa e approva da una Assemblea, sarà trasmessa alla discussione e approvazione dell'altra, e quando sia vinta in ambedue sarà prensetata alla sanzione del Granduca.

Art. 55. Quelle proposte che sieno rigettate da una delle due Assemblee, o alle quali il Granduca nieghi sanzione, non potranno esser riprodotte nel corso della sessione.

Art. 56. Le proposte del Governo saranno prima di ogni altra discusse e votate dalle Assemblee.

Art. 57. Ogni cittadino giunto all'età di 21 anno ha il diritto e facoltà libera d'inviare all'una e all'altra Assemblea petizio-

ni e rimostranze. L'Assemblea dietro l'esame e rapporto di una Commissione tratta dal suo seno, discute se debba accogliere le anzidette petizioni e rimostranze, e quando sembri opportuno ne decreta il rinvio al Ministero cui risguardano.

Le petizioni e rimostranze però non potranno esser mai presentate personalmente alle Assemblee.

Art. 58. Le Assemblee non ricevono Deputazioni, nè ascoltano, fuori dei loro proprj Membri, altro che i Ministri o Commissarj che il Governo inviasse loro per la discussione delle Leggi.

Art. 59. Inviano al Principe Deputazioni nei casi e colle forme prercritte dal Regolamento. Corrispondono tra loro e col Ministero per via di Messaggi.

TITOLO VI.

DEI MINISTRI

Art. 60. I Ministri possono essere Membri del Senato e del Consiglio generale.

Art. 61. I Ministri o Commissarj che ne tengono le veci hanno libero accesso in ambedue le Assemblee: hanno diritto di esservi ascoltati ad ogni richiesta loro: hanno l'obbligo di intervenirvi quando sieno invitati a dare gli schiarimenti che all'Assemblea sembrassero opportuni.

Art. 62. Il diritto di accusare i Ministri appartiene al Consiglio generale: quello di giudicarli al Senato. Una legge determinerà i casi della responsabilità dei Ministri, le pene, le forme dell'accusa e del giudizio.

TITOLO VII.

LISTA CIVILE

Art. 63. La dotazione della Corona è fissata per tutta la durata del Regno dalla prima Assemblea del Senato e del Consiglio generale dopo l'avvenimento al Trono del Granduca.

Art. 64. Durante il regno del Granduca attuale è mantenuta alla R. Corte l'annua assegnazione della quale è ora dotata, non

ostante l'accaduta reversione di Lucca al Granducato e la conseguente perdita delle Signorie di Boemia.

Art. 65. Oltre questa essegnazione continuerà alla R. Corte l'uso dei RR. Palazzi, Ville e Giardini annessi. Il loro mantenimento e miglioramento rimarrà a carico dello Stato che vi provvederà con gli assegnamenti da portarsi annualmente nei Bilanci preventivi, se pure non venga in seguito stabilita fra lo Stato e la R. Corte l'affrancazione di quest'onore.

Art. 66. Quando il R. Principe Ereditario toccherà l'età maggiore, gli sarà assegnata a carico dello Stato un'annua rendita, colla quale sia provvisto al dignitoso di Lui mantenimento.

Art. 67. Oltre i beni che il Granduca attualmente possiede in proprio, formeranno il privato Suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo regno.

Art. 68. Il Granduca può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra i vivi, sia per testamento, senza esser tenuto alle regole delle Leggi civili dello Stato che limitano la quantità disponibile.

Art. 69. I possessi che costituiscono il patrimonio privato del Granduca sono, salvo la premessa eccezione, sottomessi a tutte le Leggi che regolano le altre proprietà.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 70. La Nobiltà toscana è conservata colle sue onorificenze. La creazione di nuovi Nobili appartiene al Granduca.

Art. 71. È conservato l'ordine sacro e militare di S. Stefano Papa e Martire colle sue prerogative, dotazioni e statuti.

Art. 72. L' Ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe è pure conservato col suo statuto.

Art. 73. Il Granduca ha il diritto d'istituire nuovi Ordini, e ne decreta gli Statuti

Art. 74. La collazione di tutti i benefizj di patronato Regio o pertinenti al patrimonio della Corona, e l'esercizio dei diritti che ne dipendono, spettano al Granduca.

Art. 75. Ogni nuovo regno s'inizia col giuramento di mantenere lo Statuto fondamentale. Questo giuramento si presta davanti alle due Assemblee riunite.

Art. 76. I debiti dello Stato sono garantiti: rimangono ferme le obbligazioni contratte a favore dei terzi, non escluse le pensioni già stabilite.

Art. 77. Tutte le Leggi e Regolamenti che non sieno contrarj al presente Statuto fondamentale ritengono sempre il loro pieno vigore.

Art. 78. Il presente Statuto fondamentale, e tutti i diritti e poteri da esso sanciti, sono affidati alla lealtà, al patriottismo, al coraggio della Guardia Civica e di tutti i cittadini toscani.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 79. Il Granduca mentre istituisce fin d'ora un CONSIGLIO DI STATO, del quale saranno in breve stabilite le attribuizioni, e mentre provvederà anche alla regolare distribuizione degli Uffizj ministeriali, si riserva a promulgare le Leggi necessarie a costituire il potere esecutivo in conformità dei principj stabiliti nel Titolo I, non meno che alla pronta e sollecita esecuzione del presente Statuto fordamentale, e più specialmente.

1. La Legge elettorale che farà parte integrante del presente Statuto;
2. La Legge sulla stampa;
3. La Legge organica dei Governi ed Amministrazioni compartimentali, e delle loro attribuizioni;
4. La Legge preordinata ad estendere al territorio Lucchese la legislazione vegliante nel Granducato.

Art. 80. Saranno presentate alla deliberazione delle Assemblee legislative:

1. La proposta di Legge sulle istituzioni municipali e compartimentali fondate sopra il sistema elettivo;
2. La proposta di Legge sulla istruzione pubblitica;
3. La proposta di Legge sulla responsabilità dei Ministri;
4. La proposta di Legge sui pubblici Funzionarj;

5. La proposta di Legge sull'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità.

Art. **81.** Alla prima sessione legislativa saranno presentati il Bilancio preventivo del **1849**, ed il Bilancio consuntivo del **1847.**

Art. **82.** Il presente Statuto fondamentale sarà messo in vigore alla prima convocazione delle Assemblee legislative che avrà luogo appena compiute le elezioni.

Art. **83.** I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni Sovrane.

Dato li quindici Febbrajo milleottocentoquarantotto.

LEOPOLDO.

Visto. *Il Consigliere Segretario di Stato, primo Direttore delle RR. Segreterie.*

F. CEMPINI

Visto. *Il Consigliere Direttore del Dipartimento di Stato.*

C. RIDOLFI.

Visto. *Il Consigliere Direttore del Dipartimento di Giustizia e Grazia.*

B. BARTALINI.

Visto. *Il Consigliere Ministro degli Affari Esteri, e Direttore del Dipartimento della Guerra.*

L. SERRISTORI.

Visto. *Il Consigliere Direttore del Dipartimento delle Regie Finanze.*

G. BALDASSERONI.

NOI LEOPOLDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA
PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA, ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Dopo avere collo Statuto fondamentale ordinato il Governo rappresentativo della Toscana, rimaneva, a compiere questa grande e perenne Istituzione, che da Noi fossero promulgate le Leggi e le norme che regolar debbono la elezione dei Deputati al Consiglio generale.

Il quale proposito da Noi già annunziato siamo ora tanto più solleciti di adempire colla presente Legge, quanto più confidiamo che, per qualunque difficoltà i tempi ne adducano, il voto e il pronto concorso dei rappresentanti il Nostro popolo sia pegno allo Stato di prosperità tranquilla e durevole, e dia salda fermezza a quelle patrie Istituzioni, all'integrità delle quali intendemmo Noi di dare più larga e più sicura base colla promulgazione dello Statuto fondamentale.

Quindi in esecuzione dell'art. 79 dello Statuto medesimo, sentito il Nostro Consiglio di Stato, promulghiamo la presente Legge elettorale che fa parte integrale di esso.

TITOLO I.

Distribuzione territoriale.

1. I Deputati che nel Consiglio generale rappresenteranno la Toscana verranno eletti per distretti, o per sezioni di distretto, nei modi sotto indicati.

Il numero dei Deputati e la distribuzione dei distretti non potranno alterarsi fuori che per Legge.

2. La tavola seguente presenta la divisione della Toscana agli effetti elettorali, e i luoghi dove devono radunarsi i Collegj.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

BORGO S. LORENZO.

Dicomano — Dicomano, s. Gaudenzio, Vicchio.

Marradi — Firenzuola, Marradi, Palazzuolo.

Borgo s. Lorenzo — Borgo s. Lorenzo, s. Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia.

EMPOLI.

Castelfiorentino — Castelfiorentino, Certaldo, Montajone.

Empoli — Empoli, Capraja, Montelupo.

S. MIMIATO.

Calstelfranco di Sotto — Castelfranco di Sotto, Montecalvoli, s. Croce, s. Maria in Monte.

Fucecchio — Cerreto, Fucecchio, Vinci.

S. Miniato — Montopoli, s. Miniato.

FIESOLE.

Bagno a Ripoli — Bagno a Ripoli, Rovezzano.

Fiesole — Fiesole, Pellegrino.

Galluzzo — Galluzzo, Legnaja.

FIRENZE.

Firenze — Firenze, diviso in sei sezioni da determinarsi.

FIGLINE.

Figline — Figline, Reggello.

Ponte a Sieve — Londa, Pelago, Ponte a Sieve, Rignano.

CAMPI.

Sesto — Brozzi, Sesto.

Campi — Campi, Calenzano, Signa.

Lastra a Signa — Castellina e Torri, Lastra a Signa.

PRATO.

Prato (città) — Prato (città), Carmignano.

Prato (campagna) — Prato (campagna), Montemurlo.

Barberino di Mugello — Barberino di Mugello, Cantagallo, Vernio.

Rocca s. Casciano.

Bagno — Bagno, Galeata, Premilcuore, Sorbano, s. Sofia, Verghereto.

Rocca s. Casciano — Dovadola, Modigliana, Portico, Rocca s. Casciano, Terra del Sole, Tredozio.

S. Casciano.

S. Casciano — S. Casciano, Montespertoli.

Greve — Greve, Barberino di Val d'Elsa.

COMPARTIMENTO DI LUCCA

Borgo.

Borgo — Borgo, Pescaglia.

Barga — Bagno, Barga, Coreglia.

Lucca

Lucca — Lucca, divisa in tre sezioni da destinarsi.

Capannori (in parte) — Capannori.

Villa Basilica con parte di Capannori — Villabasilica.

Pietrasanta.

Pietrasanta — Pietrasanta, Serravezza, Stazzema.

Camajore — Camajore.

Viareggio — Viareggio.

COMPARTIMENTO DI PISA

Lari.

Lari — Lari, Collesalvetti, Fauglia, Lorenzana.

Peccioli — Chianni, Peccioli, Lajatico, Terricciola.

Pisa.

Pisa — Cascina, Pisa, divisa in tre sezioni da determinarsi.

Bagni s. Giuliano — Bagni s. Giuliano, Vecchiano.

Pontedera.

Pontedera — Capannoli, Palaja, Pontedera, Ponsacco.

Vicopisano — Vicopisano, Bientina. Calcinaja.

Rosignano.

Rosignano — Castellina marittima, Casale, Guardistallo, Montescudajo, Orciano, Riparbella, Rosignano, S. Luce.

Campiglia — Bibbona, Campiglia, Gherardesca, Monteverdi, Piombino, Sassetta, Suvereto.

VOLTERRA.

Volterra — Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini di Val di Cecina, Pomarance, Volterra.

COMPARTIMENTO DI SIENA

COLLE.

Colle — Colle, s. Gimignano, Poggibonsi.

Radda — Castellina in Chianti, Gajole, Radda, Montereggioni.

MONTALCINO.

Buonconvento — Buonconvento, Castiglion d'Orcia, Montalcino, Murlo, Pienza, s. Quirico.

MONTEPULCIANO.

Asinalunga — Asciano, Asinalunga, s. Giovanni d'Asso, Rapolano, Torrita, Trequanda.

Montepulciano — Chianciano, Chiusi (Città), Montepulciano.

Radicofani — Abbadia s. Salvadore, Cetona, Piancastagnajo, Radicofani, s. Casciano dei Bagni, Sarteano.

RADICONDOLI.

Radicondoli — Casole, Chiusdino, Elci, Monticiano, Radicondoli, Sovicille.

SIENA.

Siena — Siena.

Masse del Terzo di s. Martino — Castelnuovo Berardenga, Monteroni, Masse del Terzo di s. Martino, Masse del Terzo di Città.

COMPARTIMENTO DI AREZZO

AREZZO.

Arezzo (Città) con Subbiano = Arezzo (Campagna) con Capolona — Arezzo, Subbiano, Capolona.

CORTONA.

Cortona — Cortona.

Castiglionfiorentino — Castiglionfiorentino, Pojano, Marciano.

Monte s. Savino — Civitella, Lucignano, Monte s. Savino.

POPPI.

Bibbiena — Bibbiena, Chiusi in Casentino, Castelfocognano, Chitignano, Talla.

Poppi — Montemigniajo, Ortignano, Poppi, Pratovecchio, Castel s. Niccolò, Raggiolo, Stia.

S. Giovanni.

S. Giovanni — Castelfranco di sopra, Cavriglia, Loro, Pian di Scò, s. Giovanni, Terranuova.

Montevarchi — Bucine, Pian di Castiglione Ubertini, Due Comunità di Laterina, Laterina, Montevarchi, Val d'Ambra.

S. Sepolcro.

S. Sepolcro — Anghiari, Caprese, Badia Tedalda, Monte s. Maria, Monterchi, Pieve s. Stefano, Sestino, s. Sepolcro.

COMPARTIMENTO DI PISTOJA

Pescia.

Pescia — Pescia, Uzzano, Vellano.

Buggiano — Buggiano, Montecarlo.

Bagni di Montecatini — Mossumano, Massa e Cozzile, Montecatini di Val di Nievole.

Pistoja.

Pistoja — Pistoja, Porta Carratica.

Montale — Porta s. Marco, Montale.

Porta al Borgo — Porta Lucchese, Porta al Borgo.

Serravalle — Marliana, Lamporecchio, Serravalle, Tizzana.

S. Marcello.

S. Marcello — Cutigliano, Piteglio, Sambuca, s. Marcello.

COMPARTIMENTO DI GROSSETO

Arcidosso.

Arcidosso — Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, s. Fiora, Roccalbegna.

Grosseto.

Grosseto — Castiglione della Pescaja, Campagnatico, Grosseto, Magliano, Roccastrada, Scansano.

Massa Marittima — Massa marittima, Gavorrano, Montieri.

Orbetello.

Orbetello — Isola del Giglio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.

GOVERNO CIVILE E MILITARE DI LIVORNO

LIVORNO.

Livorno — Livorno, divisa in quattro Sezioni da determinarsi.

GOVERNO CIVILE E MILITARE DELL'ISOLA DELL'ELBA

PORTOFERRAJO.

Portoferrajo — Longone, Marciana, Portoferrajo, Rio.

TITOLO II.

Degli Elettori.

3. Sono Elettori tutti quei possessori di beni stabili, che hanno nel distretto elettorale una rendita imponibile di lire trecento.

4. Quei possessori che avranno la detta rendita distribuita in più distretti potranno cumulare le cifre sparse, per acquistare la qualità di Elettore nel luogo della loro dimora stabile.

5. Sarà computata al padre la rendita imponibile dei beni del figlio da esso usufruiti durante la patria potestà: al marito la rendita imponibile della moglie. La vedova avrà facoltà di trasportare la sua rendita imponibile sulla testa di uno dei suoi figli.

6. Oltre i possessori di beni stabili indicati negli articoli precedenti, saranno Elettori a titolo di capacità

a) i Professori insegnanti ed emeriti delle Università toscane:

b) i Magistrati dei Tribunali collegiali e del pubblico Ministero:

c) i Parrochi e Cappellani curati inamovibili, i Sacerdoti laureati ed i Canonici delle Chiese cattedrali:

d) i Profersori insegnanti delle RR. Accademie di belle Arti, ed i Professori dei Collegj o Licei pubblici nominati con Sovrano rescritto:

e) i Membri ordinarj ed emeriti della Società economico-agraria di Firenze:

f) gli Avvocati dopo tre anni dalla prima inscrizione all'albo del loro Collegio:

g) i Procuratori laureati inscritti definitivamente da tre anni ai ruoli dei Tribunali:

h) i Notari di rogito esercenti da tre anni:

i) i Medici e Chirurghi matricolati da tre anni:

k) gl'Ingegneri laureati da cinque anni, o addetti da cinque anni al Corpo degli Ingegneri:

l) gli Ufficiali delle RR. Truppe di terra e di mare in ritiro, dai gradi superiori fino a quello di Capitano inclusive:

m) tutti gl' insigniti degli Ordini toscani.

7. Saranno Elettori altresì

a) i Membri delle Camere di Commercio:

b) i Direttori delle Società anonime, Banche di sconto e Casse di risparmio:

c) e finalmente tutti i pubblici Impiegati, Capitalisti, Commercianti, ed esercenti qualsivoglia industria o professione, i quali pagano non meno di quindici lire di tassa di famiglia secondo l'attuale tassazione, o che in altro sistema di tassazione venissero compresi in una categoria di contribuenti, corrispondente a quella ora designata dalla sopraespressa cifra.

8. Non potranno essere Elettori

a) le donne:

b) i minori di anni venticinque:

c) i pienamente interdetti:

d) i forestieri, comunque possessori o domiciliati:

e) i non possessori, i quali non abbiano da un anno dimora stabile nel distretto elettorale:

f) quelli che nei legittimi modi sieno stati inabilitati all' esercizio delle professioni che danno il diritto elettorale:

g) i condannati, a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di prima istanza, o a qualunque pena per falsità, furti ed altri congeneri delitti contro la proprietà.

9. In quei Collegj dove raccogliendo i titoli precedenti non si giungesse al numero di **200** Elettori, saranno compite le liste inscrivendo in esse fino al detto numero i possidenti di rendita imponibile immediatamente inferiore alla prescritta, i quali vi abbiano dimora stabile, o vi abbian trasportato il domicilio politico a norma dell' art. **11**.

10. Niuno potrà esercitare il diritto elettorale in più Collegj.

11. Il luogo della dimora stabile costituisce per regola il domicilio politico agli effetti delle elezioni.

Ma il possessore di suolo potrà assumere il suo domicilio politico tanto in un' altra sezione dello stesso distretto quanto in un distretto diverso, dove abbia la rendita imponibile determinata dall' art. 3.

12. In questo caso egli dovrà dichiarare dentro il mese di Ottobre, in qual distretto, o sezione di distretto, intende di esercitare il suo diritto elettorale. La dichiarazione sarà fatta al Tribunale di prima istanza del distretto dove ha la dimora stabile, il quale rilascerà certificato della fatta dichiarazione. Il certificato notificato al Ministro del Censo del distretto dove ha la dimora stabile, ed al Ministro del Censo del distretto dove vuole trasportare il domicilio politico, gli darà titolo per dare il voto in quel Collegio dove intende di esercitare il suo diritto come Elettore.

13. Il diritto elettorale dovrà essere esercitato personalmente.

TITOLO III.

Formazione delle Liste elettorali.

14. Le liste elettorali dovranno essere compilate sopra una modula nella quale figurino distintamente il *nome*, *cognome*, *età* di ciascuno Elettore, *l' indicazione del titolo o titoli* in forza dei quali l' individuo inscritto è abilitato ad esercitare il diritto elettorale, il *luogo della sua abitazione effettiva.*

15. Le liste una volta compilate saranno permanenti, dovendo però ciascun anno esser rivedute e corrette per via di radiazioni o inscrizioni nuove da farsi colle norme seguenti.

16. Al primo Novembre di ogni anno i Gonfalonieri di ogni distretto, o di ogni sezione di distretto, si raduneranno al capoluogo del respettivo distretto, o sezione di distretto, e sotto la presidenza del Gonfaloniere del capoluogo procederanno alla revisione e purificazione delle liste elettorali.

17. I Parrochi o altri Ufficiali dello Stato civile somministreranno le variazioni concernenti lo stato delle anime. Il Ministro del

Censo farà note le variazioni relative ai possessi di beni stabili. I Gonfalonieri compileranno le altre categorie sulle liste dei compresi nella tassa di famiglia, approvate dal Prefetto, e sopra gli altri titoli giustificativi prodotti dagli aventi interesse.

18. Nel caso previsto dall'art. 9 i Gonfalonieri formeranno la lista supplementaria dei maggiori possidenti per conseguire il numero degli Elettori voluto dalla Legge, alla quale aggiungeranno altri dieci individui della stessa categoria, per supplire ad ogni possibile difetto che avvenga nella ulteriore purificazione delle liste.

19. In quelle città che formino di per sè sole un distretto, o una o più sezioni di distretto, le operazioni sopraindicate si faranno dal Gonfaloniere assistito da tre Rappresentanti municipali.

20. Le liste, appena compilate, insieme colle supplementarie saranno trasmesse al Prefetto del Compartimento dentro al 15 di Novembre con tutte quelle osservazioni che il Gonfaloniere o Gonfalonieri crederanno opportune.

21. Il Prefetto impreteribilmente dentro al 5 Decembre procederà alla generale revisione delle liste a lui trasmesse, ed in questa operazione

a) aggiungerà quelli che egli riconosca essere stati omessi;

b) radierà quelli che per morte, per sentenza, o per diminuzione di Censo non vi dovevano essere inscritti;

c) indicherà quelli che devano essere radiati, comunque la inscrizione loro non fosse impugnata.

22. Il Prefetto terrà un Registro di queste sue decisioni provvisorie, facendo in esso menzione dei motivi e dei documenti giustificativi.

23. Le liste in tal modo purificate saranno trasmesse al Gonfaloniere del capoluogo del distretto, o della sezione del distretto, che ne ordinerà l'affissione alla porta dei singoli Uffizj comunitativi compresi nel distretto, o nella sezione del distretto.

Copia delle medesime liste sarà depositata nell'Uffizio del Prefetto, nell'Archivio del Ministro del Censo, e nell'Uffizio comunitativo del capoluogo.

24. L'affissione delle liste terrà luogo di notificazione per quelli che vi sono iscritti.

25. Quelle decisioni del Prefetto che porteranno decadenza

dal diritto elettorale, saranno notificate dentro cinque giorni ai decaduti.

26. Questa notificazione sarà fatta al domicilio reale, per coloro che hanno dimora stabile nel distretto: al domicilio eletto, per i possessori di suolo non dimoranti nel distretto, o, in difetto di domicilio, all'Uffizio comunitativo del capoluogo.

La notificazione sarà fatta per mezzo dei donzelli delle respettive Comunità e colle forme consuete.

27. Alle liste in tal modo rettificate non potrà esser fatto alcun cangiamento, se non in forza di ricorso e nelle forme stabilite negli appresso articoli.

28. Dal dì dieci Decembre, giorno dell'affissione delle liste, fino al 31 Decembre sarà aperto un Registro all' Uffizio della Prefettura per accogliervi i ricorsi.

I ricorsi registrati per ordine di data saranno firmasi dal ricorrente.

Il Prefetto rilascerà al medesimo ricevuta del ricorso e dei documenti presentati, enunciando in quella la data del ricorso e il numero d'ordine della registrazione.

29. I ricorsi potranno ossere prosentati tanto dalle parti direttamente interessate quanto dai terzi, purchè siano iscritti sulle liste.

30. I ricorsi saranno ammessi.

per inscrizione indebita o irregolare;

per inscrizione omessa;

per radiazione ingiustamente ordinata.

31. I ricorsi fatti dai terzi si avranno come non avvenuti, se il ricorrente non prova di averli notificati alla parte interessata.

Questa ha cinque giorni dal dì della notificazione per rispondere, e giustificare i proprj titoli.

32. I documenti giustificativi dei ricorsi saranno ostensibili alle parti interessate.

33. Il Prefetto in Consiglio di Prefettura deciderà sui ricorsi dopo cinque giorni dal dì della loro presentazione.

Nel caso però di ricorsi presentati dai terzi, pronunzierà su quelli dopo cinque giorni spirato il termine fissato dall'art. 31.

Le decisioni saranno motivate.

34. Il Prefetto rettificherà di mano in mano le liste elettorali

in ordine alle decisioni proferite sui ricorsi, facendovi le aggiunte opportune per condurre i Collegj al numero determinato dall'art. 9.

35. A' 15 Gennajo il Prefetto dichiarerà la chiusura delle liste, e queste, munite di sua firma e del sigillo della Prefettura, saranno trasmesse al respettivo Gonfaloniere del capoluogo del distretto, o della sezione del distretto.

36. Le liste elettorali in tal modo purificate e sanzionate rimarranno affisse fino al 31 Gennajo, e depositate nei luoghi indicati all' art. 23.

L' affissione delle liste anche in questo caso terrà luogo di notificazione per quelli che vi sono inscritti.

37. Sopra queste liste si faranno le elezioni, in qualunque tempo sieno convocati i Collegj elettorali fino al 31 Gennajo dell' anno successivo.

38. Le decisioni le quali contengono rifiuto d' iscrizione, o che rigettino o accolgano domande di radiazione, dovranno esser notificate a tutte le parti interessate nel modo e nei termini stabiliti agli art. 25 e 26.

39. Qualunque delle parti interessate, dentro gli otto giorni dal dì della notificazione, potrà appellare dalle decisioni medesime alle Corti Regie aventi giurisdizione nel respettivo compartimento, accompagnando la istanza coi documenti giustificativi.

L' atto d' appello dovrà essere notificato dentro otto giorni, sotto pena di nullità, tanto al Prefetto quanto alla parte interessata.

40. Quando la decisione del Prefetto abbia rigettato una domanda d' inscrizione fatta da un terzo, il diritto all' appello non potrà essere esercitato che dall' individuo stesso nell' interesse del quale la inscrizione fu chiesta.

41. L' oppello preserva il diritto alle parti interessate, ma non sospende l' effetto immediato delle decisioni dalle quali fu appellato.

Dalle decisioni delle Corti Regie è luogo al ricorso in Cassazione, da interporsi per altro dentro il termine di cinque giorni dal dì della pronunziata sentenza.

42. Le cause elettorali saranno trattate tanto in *Corte Regia* quanto in *Corte di Cassazione* per urgenza, sommariamente, in Camera di Consiglio e senza bisogno di Procuratore, ma saranno, giudicate, udito l' appellante o suo difensore, e previe le conclusioni del pubblico Ministero.

La sentenza sarà motivata, e letta in pubblica udienza.

43. Il Prefetto, avuta che abbia notificazione della sentenza revocatoria, farà sulle liste elettorali la rettificazione ordinata dalla sentenza.

TITOLO IV.

Dei Collegj elettorali.

44. I Collegj elettorali sono convocati dal Granduca.

Tanto nel caso di Elezioni generali, quanto nel caso di Elezioni parziali tra l'ordine di convocazione e l'apertura dei Collegj, dovrà correre l'intervallo di otto giorni almeno.

§. 1. *Luogo dell' adunanza.*

45. I Collegj elettorali distretto per distretto, o sezione per sezione, si raduneranno ciascuno in una sola assemblea.

46. Il Collegio elettorale si radunerà a suono di campana nella Chiesa a tale effetto destinata dal Gonfaloniere del capo luogo del distretto, o della sezione del distretto, di concerto coll'Autorità ecclesiastica del luogo.

47. Niuno avrà accesso nella chiesa se non figura sulle liste degli Elettrori, e se non è munito di un biglietto personale firmato dal Gonfaloniere.

Potrà però esservi ammesso chi si presenti munito di una sentenza delle Corti Regie che lo dichiari far parte del Collegio.

48. Nella Chiesa saranno affisse

I. La lista degli Elettori componenti il Collegio.

II. La lista dei 20 Elettori più anziani.

III. La lista dei 20 Elettori più giovani.

49. Il Banco della Presidenza sarà collocato in guisa che gli Elettori vi possano circolare liberamente intorno, durante lo spoglio dello squittinio.

50. Prossima al Banco suddetto sarà collocata altra tavola sulla quale gli Elettori, a vista del seggio, scriveranno il loro suffragio.

51. Sul Banco della Presidenza vi sarà l'urna destinata ad accogliere le schede.

52. La chiesa dove si aduna il Collegio elettorale sarà aperta alle ore otto precise del mattino.

§. 2. *Presidenza dei Collegi Elettorali.*

53. Il Gonfaloniere del capo luogo del distretto, o della sezione del distretto, assistito dal Parroco della chiesa se questa è parrochiale, presiede il Collegio.

54. Il Ministro del Censo o un notaro a lui sostituito dal Prefetto disimpegna le funzioni di segretario, e tiene il processo verbale.

55. Nelle città componenti un intiero distretto diviso per sezioni, o componenti più sezioni di distretto, quelle sezioni alle quali non presiederà il Gonfaloniere saranno presiedute da uno degli altri Rappresentanti municipali per ordine di nomina.

§. 3. *Apertura del Collegio.*

56. Il Gonfaloniere Presidente si troverà a ore otto precise nella chiesa, e deporrà sul banco della Presidenza

Le liste elettorali.

Il Motuproprio di convocazione.

Lo statuto fondamentale.

La Legge elettorale.

57. Appena saranno presenti 30 Elettori il Gonfaloniere leggerà l'atto di convocazione, e quindi chiamerà a disimpegnare le funzioni di squittinatori provvisorj i due Elettori più anziani e i due Elettori più giovani inscritti sulle liste che risponderanno i primi all'appello.

58. Così formato il seggio il Presidente procederà immediatamente alla elezione definitiva degli squittinatori per via di schede.

§. 4. *Elezione degli Squittinatori.*

59. La elezione ha principio coll'appellare che farà il Presidente i nomi iscritti sulla lista degli Elettori.

60. Ogni Elettore presentandosi al Seggio della Presidenza vi deporrà il suo biglietto d'ingresso, e riceverà una scheda aperta nella quale registrerà quattro nomi.

Quando sia illitterato gli farà scrivere segretamente da Persona di sua fiducia, non escluso alcuno dei componenti il seggio.

Deporrà quindi la sua scheda nell'urna a ciò destinata.

61. Il Segretario, o uno degli squittinatori provvisorj avendo innanzi la lista degli Elettori con un margine in bianco, registrerà di fronte al nome dell'Elettore votante l'atto del voto, apponendovi di contro la propria firma.

62. Terminato l'appello il Presidente procederà ad un secondo appello per gli Elettori che non abbiano votato.

Saranno però ammessi a votare anche gli Elettori che sebbene non rispondenti al primo, ed al secondo apppello, si presenteranno prima delle tre pomeridiane.

63. Tre almeno dei membri componenti il Seggio rimarranno sempre presenti allo squittinio.

64. Alle tre pomeridiane il Presidente dichiarerà chiuso lo squittinio, e procederà alla contazione dei votanti. Del numero accertato sarà fatta menzione nel Processo verbale, dopo avervi registrato il numero totale dei componenti il Collegio.

65. Aperta l'urna contenente le schede, raffronterà il numero di queste col numero dei votanti.

66. Il Seggio prenderà le sue decisioni in proposito, ove il numero non corrisponda, e di tutto sarà fatto menzione nel Processo verbale.

67. Il Presidente ordinerà quindi che si proceda allo spoglio dello squittinio.

68. Uno degli squittinatori provvisorj prenderà di mano in mano le schede precedentemente riscontrate, aperte le passerà al Presidente, che dopo averne fatta lettura a voce alta le passerà all'altro squittinatore.

69. Il Seggio radierà dalle schede i nomi iscritti oltre i primi quattro: non conterà le schede in bianco: non conterà nemmeno quei nomi che non designano chiaramente l'individuo al quale vogliono applicarsi.

Anche di queste decisioni sarà tenuto registro nel Processo verbale.

70. Due squittinatori provvisorj ed il Segretario tengon nota dello spoglio dello squittinio.

71. Saranno squittinatori definitivi quelli che avranno conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità, il più anziano avrà la preferenza.

72. Conosciuto lo squittinio, il Presidente farà abbruciare le schede, presenti gli Elettori, e l'adunanza sarà disciolta.

§. 5. *Elezione del Deputato.*

73. Nel giorno appresso il Collegio si adunerà nell'ora fissata dall'art. 56, ed il Presidente aprirà l'adunanza chiamando al Seggio i quattro squittinatori eletti nel giorno antecedente.

74. Avvertirà quindi gli Elettori

I. Che Essi devono eleggere un deputato per rappresentare la Toscana nel Consiglio generale.

II. Che essi lo possono eleggere tra tutti quelli che in ordine all' art. 31. dello Statuto fondamentale hanno titolo ad essere Elettori nei diversi Collegj del distretto elettorale.

III. Che essi lo devono eleggere tra gli Elettori che hanno l'età di 30 anni compiti.

75. Per la elezione del deputato si osserveranno le norme fissate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 del Titolo precedente, salvo il prescritto nell'articolo successivo.

76. Nelle schede gli Elettori scriveranno un solo nome: il Seggio radierà i nomi scritti oltre il primo.

77. Niuno potrà essere eletto nel primo o nel secondo squittinio, se non riunisca almeno il terzo, più uno, dei voti sulla totalità del Collegio, e la metà, più uno, dei voti dati.

78. Non vi sarà più di uno Squittinio per giorno.

79. Il Presidente pronunzia il resultato dello Squittinio, fa bruciare pubblicamente le schede, dopo di che l'adunanza è immediatamente sciolta.

80. Se nei due primi Squittinj non si abbia elezione secondo il prescritto dall'art. 77, il Presidente al termine del secondo squittinio pronunzierà i nomi dei due canditati che nei detti due squttinj abbiano ottenuto il maggior numero dei suffragj, ed intimerà un terzo squittinio, nel quale però i suffragi non potranno esser dati che all'uno o all'altro di essi.

La elezione sarà fatta, in questo caso, a pluralità di voti.

81. Se i due nomi anzidetti non si potranno trascegliere senza incontrare con altro canditato parità di voti, potranno esser partitati anche tre o più nomi, dei quali però non sarà vinto chi non ottenga la maggiorità assoluta. La quale ove non si ottenga, si procederà ad un quarto squittinio tra i due che nel terzo abbiano ottenuto più voti.

Se la parità persista, allora dopo ritentato l'esperimento la sorte decide.

82. Il giorno appresso all'elezione il Presidente, letto il Processo verbale, pronunzierà lo scioglimento del Collegio. Lo pronunzierà altresì, se il decimo giorno decorre senza che abbia avuto luogo la elezione.

83. Il Presidente invierà al Prefetto il Processo verbale con le carte annesse. Il Prefetto trasmetterà l'uno e le altre al Ministro dell'Interno, il quale provvede a passarle al Consiglio generale.

§. 6. *Disciplina dei Collegj elettorali.*

84. Il Presidente del Collegio cura la disciplina dell'adunanza.

Il Seggio della Presidenza deciderà inappellabilmente sui reclami o difficoltà che potranno insorgere durante l'adunanza, e di tutto vien fatta menzione nel Processo verbale.

85. Se il Presidente non può mantener l'ordine nell'adunanza, dopo due intimazioni pronunzia lo scioglimento di essa, rinviandola al giorno appresso.

Gli Elettori in questo caso si separeranno immediatamente.

86. I Collegj non potranno trattare oggetti estranei alla elezione. È vietato arringare gli Elettori: ogni discussione e deliberazione sono interdette.

87. Gli Elettori non potranno intervenire armati.

88. I Collegj non potranno corrispondere tra loro, nè ricevere nè inviare indirizzi, petizioni, o deputazioni.

89. È interdetta la presenza o l'avvicinamento di qualsiasi forza pubblica al luogo della elezione o alle vie che vi conducono.

90. Il Presidente potrà bensì adoperare la Guardia Civica, quando ciò creda opportuno per assicurare l'ordine e la libertà dell'elezione.

TITOLO V.

Degli Eligibili.

91. Ogni Elettore è eligibile purchè concorrano in esso i requisiti voluti dall'art. **31** dello Statuto fondamentale.

Qindi i Collegj potranno eleggere indistintamente chiunque abbia Titolo per essere Elettore nei diversi Collegj del distretto Elettorale.

92. Il Consiglio generale è la sola autorità competente per decidere sulla validità dell'elezioni, e sulla verificazione dei requisiti di eligibilità.

93. Quando un deputato sia stato eletto da più Collegi, esso dentro i dieci giorni dal dì che il Consiglio generale abbia deciso sulla validità delle elezioni, dovrà ottare per uno di questi Collegj.

Se ciò non avvenga, la designazione sarà fatta per via di sorte a cura dell'Assemblea.

94. Le funzioni di Senatore sono incopatibili con quelle di Deputato.

95. I Prefetti, Sottoprefetti, Pretori delegati e i loro dependenti in Uffizio, i Comandanti delle Piazze, non potranno essere eletti nei luoghi dove esercitano o hanno esercitate le loro funzioni dentro l'anno.

TITOLO VI.

Disposizioni penali.

96. Chiunque impedisce in qualsivoglia modo ad uno o più individui il libero esercizio dei diritti elettorali, è punito colla carcere da tre mesi ad un anno.

Se il detto impedimento avrà avuto luogo per parte di dieci o più persone a quest'oggetto riunite, dovrà applicarsi la pena del carcere per non meno di sei mesi, e nei casi più gravi la detenzione nella Fortezza di Volterra da uno a tre anni.

97. Colla pena della carcere da due ad otto mesi è punito

1. chiunque nelle elezioni fraudolentemente suppone, falsifica, o sopprime le schede elettorali;

2. chiunque non avendo le qualità d'Elettore esercita fraudolentemente il diritto elettorale;

3. chiunque dà o promette danaro, o altri oggetti stimabili in danaro, ad un Elettore per ottenere il voto nelle elezioni a vantaggio proprio od altrui, non meno che l'Elettore che accetta il donativo o la promessa.

Il corruttore ed il corrotto sono inoltre condannati ciascuno ad una multa dupla del valore delle cose date o promesse.

98. In tutti i casi contemplati nel precedente articolo 96, e nei §§. 1 e 3 dell'art. 97, alle pene respettivamente comminate si aggiunge l'interdizione dai diritti politici d'elezione e di eligibilità per quattro o per otto anni.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

99. Dopo quindici giorni dal dì della promulgazione della Legge presente, i Gonfalonieri designati dall'art. 16 procederanno alla prima formazione delle liste elettorali nei modi ordinati dal Titolo III.

Sono applicabili tutti i termini stabiliti nel titolo stesso.

100. Le dichiarazioni di che negli art. 11 e 12 saranno fatte dentro il mese di Marzo.

101. Il Consiglio generale eletto in quest' anno 1848 viene a cessare il trentuno Decembre 1851.

Dato li tre Marzo milleottocentoquarantotto.

LEOPOLDO

V. F. Cempini.

L. Albiani.

NOI LEOPOLDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA
PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA, ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo in armonia col disposto dell'art. 79 dello Statuto fondamentale, provvedere nel modo il più conveniente alla divisione del Granducato in distinte Provincie, ed immediatamente procedere all'attivazione dei Governi ed amministrazioni compartimentali, dopo aver sentito il nostro Consiglio di Stato abbiamo determinato promulgare la seguente Legge:

TITOLO I.

Disposizioni geaerali.

1. È soppressa la Direzione generale di Polizia in Firenze ed in Lucca, e le alte attribuzioni di Polizia amministrativa sono concentrate nel Ministro dell'Interno, che le esercita mediante una Sezione speciale della sua Segreteria.

2. A pari soppressione soggiacciono i Governi, salvo quanto sarà detto in appresso, i Commissariati regj, i Vicariati, le Potesterie, le Giudicature civili, i Commissarj di polizia, le Giusdicenze del già Ducato di Lucca rimaste a far parte del Granducato.

3. Sono finalmente soppresse la Soprintendenza generale alle Comunità, le Camere di Soprintendenza e le Cancellerie comunitative.

4. Il territorio del Granducato è diviso in sette Compartimenti: di Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoja, Grosseto.

5. La città di Livorno, con la sua Comunità soltanto, continua a formare un Governo civile e militare.

6. L'Isola dell'Elba, pure colle sue Comunità, forma un Governo civile e militare.

7. In Firenze rimane conservato l'unico Uffizio generale del Catasto.

8. I Compartimenti si dividono, agli effetti governativi e giudiciarj in Circondarj e Preture: agli effetti amministrativi ed elettorali, in Distretti e Comunità.

9. I Compartimenti di Firenze, Pisa e Siena sono divisi in più Circondarj: quelli di Lucca, d'Arezzo, Pistoja e Grosseto comprendono un solo Circondario.

10. I Circondarj del Compartimento di Firenze sono quelli di Firenze, s. Miniato e Rocca s. Casciano; quelli del Compartimento di Pisa sono Pisa e Volterra; finalmente quelli del Compartimento di Siena sono Siena e Montepulciano.

11. I Circondarj sono aggregazioni di più Preture; i Distretti son composti di una o di più Comunità.

12. In ogni Compartimento esiste un Consiglio per provvedere agli interessi di tutto il Compartimento nei rapporti delle strade, della beneficenza e della pubblica salute.

13. I territorj che sono assegnati a ciascun Compartimento, agli effetti amministrativi, sono distinti in distretti e Comunità nel modo determinato nella Legge elettorale: agli effetti governativi e giudiciarj, sono distinti in Circondarj e Preture nel modo determinato dalla seguente Tavola.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Circondario di Firenze.

PRETURE	CLASSE	COMUNITA'
Bagno a Ripoli	4	Rovezzano — Bagno a Ripoli
Barberino di Mugello	5	Barberino di Mugello
Barberino di Val d'Elsa	5	Barberino di Val d'Elsa
Borgo s. Lorenzo	2	Borgo s. Lorenzo — Vicchio
Campi	4	Campi — Calenzano — Signa
Carmignano	4	Carmignano

PRETURE	CLASSE	COMUNITA'
S. Casciano	4	s. Casciano
Dicomano	4	Dicomano — s. Gaudenzio
Fiesole	3	Fiesole — Pellegrino
Figline	3	Figline
Firenze Quartier S. Croce	1	
— Quartier S. Giovanni	1	Firenze
— Quartier S. M. Novella	1	
— Quartier S. Spirito	1	
Firenzuola	4	Firenzuola
Galluzzo	3	Galluzzo — Legnaja
Greve	4	Greve
Lastra a Signa	4	Casellina e Torri — Lastra a Signa
Marradi	4	Marradi — Palazzuolo
Mercatale	5	Cantagallo — Vernio
Montespertoli	5	Montespertoli
Pontassieve	2	Pontassieve - Rignano - Pelago - Londa
Prato	2	Prato — Montemurlo
Reggello	5	Reggello
Scarperia	3	Vaglia — Scarperia — s. Piero a Sieve
Sesto	4	Sesto — Brozzi

Circondario di S. Miniato

Castelfiorentino	4	Castelfiorentino — Certaldo
Castelfranco di sotto	3	Castelfranco — Montecalvoli — S. Croce — S. Maria in Monte
Cerreto Guidi	5	Cerreto — Vinci
Empoli	2	Empoli — Montelupo Capraja
Fucecchio	2	Fucecchio
S. Miniato	2	S. Miniato — Montopoli
Montajone	5	Montajone

Circondario di Rocca S. Casciano

Bagno	4	Verghereto — Bagno — Sorbano
Galeata	5	Galeata — S. Sofia
Modigliana	3	Modigliana — Tredozio
Rocca S. Casciano	3	Premilcuore - Portico - Rocca s. Casciano
Terra del Sole	5	Terra del Sole Dovadola

PRETURE	CLASSE	CONUNITA'

COMPARTIMENTO DI LUCCA

Circondario di Lucca

Bagno	5	Bagno
Barga	4	Barga
Borgo	4	Borgo
Camajore	3	Camajore
Capannori	2	Comunità di Capannori al di sopra della Strada che conduce al Turchetto
Compito	4	La stessa Comunità al di sotto di detta strada
Coreglia	5	Coreglia
Lucca (Città)	1	Lucca
— (Campagna)	1	
Pescaglia	5	Pescaglia
Pietrasanta	2	Pietrasanta — Stazzema
Serravezza	4	Serravezza
Viareggio	2	Viareggio
Villabasilica	5	Villabasilica

COMPARTIMENTO DI PISA

Circondario di Pisa

Bagni S. Giuliano	4	Bagni — Vecchiano
Lari	3	Lari — Lorenzana — Fauglia — S. Luce — Chianni — Collesalvetti
Peccioli	3	Peccioli — Palaja — Lajatico — Terricciola
Pisa	1	Pisa
Pontedera	2	Pontedera — Cascina — Capannoli — Ponsacco
Rosignano	4	Rosignano — Riparbella — Orciano — Castellina marittima
Vicopisano	3	Vicopisano — Bientina — Calcinaja

Circondario di Volterra

Guardistallo	5	Guardistallo — Montescudajo — Casale — Bibbona

PRETURE	CLASSE	COMUNITA'
Campiglia	4	Campiglia — Suvereto — Sassetta — Monteverdi
Gherardesca (residente in Castagneto)	5	Gherardesca
Piombino	4	Piombino
Pomarance	5	Pomarance — Castelnuovo di Val di Cecina
Volterra	3	Volterra — Montecatini di Val di Cecina

COMPARTIMENTO DI SIENA

Circondario di Siena

Asciano	4	Asciano — Rapolano
Buonconvento	5	Buonconvento — Monteroni — S. Giovanni d' Asso
Casole	5	Casole
Castelnuovo Berardenga	5	Castelnuovo
Chiusdino	5	Chiusdino
Colle	2	Colle
S. Gimignano	3	S. Gimignano
Montalcino	3	Montalcino — Murlo
Moticiano	5	Monticiano
Poggibonsi	4	Poggibonsi
Radda	3	Radda — Castellina in Chianti — Gajole
Radicondoli	5	Radicondoli — Elci
Siena	2	Siena — Terzo di S. Martino — Terzo di Città
Sovicille	5	Sovicille — Montereggioni

Circondario di Montepulciano

Abbadia S. Salvadore	4	Abbadia S. Salvadore
Asinalunga	3	Asinalunga — Torrita — Trequanda
S. Casciano dei Bagni	5	S. Casciano dei Bagni
Cetona	5	Cetona
Chiusi (Città)	3	Chiusi (Città)
Montepulciano	3	Montepulciano — Chianciano
Piancastagnajo	5	Piancastagnajo
Pienza	3	Pienza
S. Quirico	5	S. Quirico — Castiglion d' Orcia
Radicofani	4	Radicofani
Sarteano	5	Sarteano

PRETURA	CLASSE	COMUNITA'

COMPARTIMENTO DI AREZZO

Circondario di Arezzo

Anghiari	4	Anghiari
Arezzo (Città) col territorio della sua Comunità al di sopra della strada regia postale aretina e di quella regia dell'Adriatico, e le due Comunità di Subbiano e Capolona	2	Arezzo — Subbiaoo — Capolona
— Comunità di Arezzo al di sotto delle due strade	2	
Bibbiena	3	Bibbiena — Castelfocognano — Chitignano — Talla — Chiusi in Casentino
Castiglionfiorentino	3	Castiglionfiorentino
Cortona	2	Cortona
Fojano	3	Fojano
S. Giovanni	2	S. Giovanni — Cavriglia
Lucignano	4	Lucignano — Marciano
Monterchi	5	Monterchi — Monte S. Maria
Montesansavino	3	Montesansavino — Civitella
Montevarchi	2	Montevarchi — Laterina — due comunità di Laterina — Castiglione Ubertini — Bucine — Val d' Ambra
Pieve S. Stefano	4	Pieve S. Stefano — Caprese
Poppi	2	Poppi — Raggiolo — Ortignano — Castel S. Niccolò — Montemignajo
Pratovecchio	4	Pratovecchio — Stia
S. Sepolcro	2	S. Sepolcro
Sestino	5	Sestino — Badia Tedalda
Terranuova	4	Terranuova — Loro — Castelfranco di sopra — Pian di Scò.

COMPARTIMENTO DI PISTOJA

Circondario di Pistoja

Borgo a Buggiano	4	Buggiano — Massa e Cozzile
S. Marcello	3	S. Marcello — Piteglio — Cutigliano
Montale	5	Montale
Montecarlo (residente ad Altopascio)	4	Montecarlo

PRETURA	CLASSE	COMUNITA'
Monsummano	4	Monsummano — Montecatini di Val di Nievole
Pescia	2	Pescia — Uzzano — Vellano
Pistoja (Città)	3	Pistoja — Porta al Borgo
— (Campagna)	3	Porta Lucchese — Porta S. Marco — Porta Carratica — Tizzana — Serravalle — Marliana — Lamporecchio
Sambuca	5	Sambuca

COMPARTIMENTO DI GROSSETO

Circondario di Grosseto

Arcidosso	3	Arcidosso — Roccalbenga
Castel del Piano	5	Castel del Piano
Castiglion della Pescaja	5	Castiglion della Pescaja
Cinigiano	5	Cinigiano
Santa Fiora	5	S. Fiora
Gavorrano (residente a Giuncarico)	5	Gavorrano
Giglio	4	Giglio
Grosseto	3	Grosseto
Manciano	5	Manciano
Massa Marittima	3	Massa Marittima
Monte Argentario (residente a Porto S. Stefano)	5	Monte Argentario
Montieri	5	Montieri
Orbetello	3	Orbetello
Pitigliano	3	Pitigliano — Sorano
Roccastrada	4	Roccastrada — Campagnatico
Scansano	3	Scansano — Magliano

GOVERNO DI LIVORNO

Livorno — S. Leopoldo	1	
» — S. Marco	1	Livorno
» — Porto	1	

GOVERNO DELL' ISOLA DELL' ELBA

Longone	5	Rio — Longone
Marciana	5	Marciana
Portoferrajo	3	Portoferrajo

14. In ogni Compartimento risiede un Prefetto. In ogni Circondario, ove non sia residenza di Prefettura, un Sottoprefetto.

15. Ogni Circondario forma la giurisdizione di un Tribunale collegiale di prima istanza, eccettuato il Circondario di Pistoja il quale avrà due Tribunali collegiali di prima istanza: uno residente in Pistoja; l'altro che viene istituito con Motuproprio di questo medesimo giorno, residente in Pescia. Un Tribunale collegiale di prima istanza risiede pure nei due Governi di Livorno e Portoferrajo. In ogni pretura risiede un Pretore; in ogni Distretto un ministro del Censo. Ogni Comunità ha il suo Gonfaloniere.

16. Resta sotto la giurisdizione d'appello della Corte Regia di Firenze tutto il territorio che costituisce i Compartimenti di Firenze, Siena, Arezzo, Pistoja, e Grosseto, e sotto quello della Corte Regia di Lucca tutto il territorio che costituisce i Compartimenti di Lucca, di Pisa, e i due governi di Livorno e Portoferrajo.

17. Nelle città di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoja, Prato, Cortona, Pescia, vengono stabiliti dei Delegati di Governo con attribuzioni di Polizia: quattro nella prima delle suddetta città, tre nella seconda, uno in ciascheduna delle rimanenti.

18. Il territorio di ogni Pretura resta determinato in quello di una Comunità o più Comunità, come resulta dall'art. 13 e dalla Tavola ivi annessa.

19. I Delegati di Governo di Lucca, di Arezzo e di Pistoja esercitano il loro uffizio nelle due Preture stabilite in dette città. Tutti gli altri lo esercitano nel perimetro della Pretura nella quale risiedono.

20. Le Prefetture sono distinte in due classi, le Delegazioni di Governo in tre, le Preture in cinque, gli uffizj del Censo in tre.

21. Appartengono alla prima classe delle prefetture quelle di Firenze, di Lucca, Pisa, Siena; alla seconda quelle di Arezzo, Pistoja e Grosseto.

22. La prima classe delle Delegazioni di Governo è formata dalle quattro istituite in Firenze, e dalle tre in Livorno; la seconda da quelle di Lucca, Pisa, Siena, Arezzo e Pistoja; la terza da quelle di Cortona, Prato e Pescia.

23. Gli Uffizj del Censo di prima classe sono quelli di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Cortona, Pistoja e Prato. Quelli di seconda sono, Fiesole, Campi, Borgo San Loren-

zo, San Casciano, Montepulciano, San Giovanni, Pietrasanta, Pescia, Empoli, San Miniato, Figline, Pontedera, Borgo, Lari, Grosseto. Quelli finalmente di terza sono, Rocca San Casciano, Portoferrajo, Volterra, Rosignano, Colle, Montalcino, Radincondoli, Poppi, Arcidosso, Orbetello, San Marcello e San Sepolcro.

24. La classazione delle Preture è quella che risulta dalla Tavola annessa all'art. 13.

25. Il Prefetto, il Sottoprefetto, il Pretore, il Delegato di Governo ed il Ministro del Censo sono nominati dal Granduca; il Gonfaloniere lo è ugualmente, ma nel modo che sarà stabilito dalla nuova Legge municipale.

26. In ogni Prefettura vi è un Consiglio composto di varj membri nominati liberamente dal Granduca.

27. Il Prefetto esercita, in unione con i suoi Consiglieri, una parte delle attribuzioni della Prefettura nel modo che verrà determinato dalle Leggi che saranno pubblicate sulla Polizia e sui Municipj.

TITOLO II.

Façoltà e Doveri dei Prefetti.

28. Il Prefetto è capo del Governo e dell'Amministrazione del suo Compartimento.

29. Nell'esercizio delle sue funzioni il Prefetto dipende immediatamente dal Ministro dell'Interno; corrisponde poi con tutti gli altri Ministri secondo le respettive loro competenze.

30. Il Prefetto, come capo politico, dispone della Guardia civica, della forza di Polizia, e delle RR. Truppe di linea. Notifica le Leggi: sorveglia agl'impiegati del Compartimento: invigila alla quiete ed al buon ordine; e promuove presso il superior Governo tutte le misure che crede necessarie al vantaggio del suo compartimento.

31. Come capo amministrativo, assiste al Consiglio compartimentale e ne eseguisce le deliberazioni; sorveglia all'andamento economico delle Comunità; corrisponde coi Gonfalonieri: sanziona le Deliberazioni magistrali, che sono entro la sua o entro le competenze rilasciate dalle Leggi municipali al Consiglio di Prefettura; finalmente rende conto al Ministro di tutte quelle che ne sono superiori.

32. Esercita il Prefetto, con dipendenza dal Dipartimento competente, la sua sorveglianza sui Patrimonj ecclesiastici, sui Conventi, sui Monasteri, sui Conservatorj, sulle pie Fondazioni e sull' Amministrazione dei Vacanti.

33. Spetta a lui accompagnare all' Autorità competente tutte le domande dei postulanti i benefizj come il notificare loro le risoluzioni che hanno ottenute.

34. Le risoluzioni del Consiglio di Prefettura, presieduto dal Prefetto, vengono prese a pluralità di suffragj. In caso di parità, il voto del Prefetto ha la preponderanza.

35. Anche negli affari che può risolvere senza partecipazione del Consiglio di Prefettura, ha il diritto il Prefetto di domandare il parere vocale o scritto sì del Consiglio stesso collegialmente adunato, come d' uno o più dei componenti di esso individualmente.

36. Per gli affari che non si possono risolvere senza il voto del Consiglio di Prefettura, non sono legittime le adunanze, se non vi assistono almeno due Consiglieri.

TITOLO III.

Facoltà e Doveri dei Sottoprefetti.

37. Il Sottoprefetto esercita nel respettivo Circondario e sotto l' immediata autorità del Prefetto, al quale è subordinato, tutte le funzioni governative attribuite ai Prefetti stessi, e disimpegna tutte le commissioni che possono venirgli affidate dai Prefetti in rapporto all' amministrativo.

38. Il Sottoprefetto consulta nei dubbj il Prefetto, deferisce alle di lui istruzioni, disimpegna tutte le incombenze che possono essergli date dal Prefetto medesimo, ed invia ad esso il Rapporto del Circondario ogni settimana almeno.

TITOLO IV.

Facoltà e Doveri dei Governatori di Livorno e dell' Isola dell' Elba

39. Il Governatore di Livorno esercita, restrittivamente alla stessa città ed al territorio della sua Comunità, le funzioni gover-

native ed amministrative del Prefetto, ritenendo le altre state finquì inerenti alla sua carica di Governator militare, di Comandante supremo del Littorale, e di Soprintendente al dipartimento di sanità.

40. Il Governatore dell'Isola dell'Elba esercita nel territorio dell'Isola, e nelle quattro Comunità in essa comprese, le funzioni governative ed amministrative del Prefetto, e ritiene inoltre le altre inerenti alla sua qualità di Governator militare e di Presidente del Consiglio locale di sanità.

41. Tanto al Governatore di Livorno che a quello dell'Isola dell'Elba sono addetti dei Consiglieri di Governo, che fanno con loro le veci di Consiglieri di Prefettura.

TITOLO V.

Facoltà e Doveri dei Pretori.

42. Ogni Pretore nel territoriorio della sua Pretura è

1. Giudice ordinario minore civile e criminale;
2. Uffiziale di polizia giudiciaria;
3. Uffiziale di polizia amministrativa dovunque non risiede un delegato di Governo.

43. Come Giudice civile e criminale, e come Uffiziale di polizia giudiciaria, il Pretore dipende dalle superiori Autorità dell'ordine giudiciario. Come Uffiziale di polizia amministrativa, dipende immediatamente dal Capo del Governo del Circondario, corrisponde con lui, e gl'invia il suo rapporto ogni settimana almeno.

44. La giurisdizione del Pretore nelle cause ed affari civili è quella stessa conferita agli antichi Vicarj, Giudici civili e Potestà dal Motuproprio del 2. Agosto 1838.

45. Le attribuzioni del Pretore, come Giudice criminale e Uffiziale di polizia giudiciaria, verranno determinate dalla Legge di procedura criminale, che sarà presentata alle Assemblee, dalla quale sarà stabilito il modo con cui sarà supplito al Ministero pubblico nelle Preture. Ove non risiede un Delegato di Governo come Uffiziale di polizia amministrativa, il Pretore si adopra per mantenere la pubblica e privata tranquillità e sicurezza, esercitando la più esatta vigilanza sopra le persone e luoghi sospetti.

TITOLO VI.

Facoltà e Doveri dei Delegati di Governo.

46. Ogni delegato di Governo è

1. Uffiziale di polizia giudiciaria;

2. pubblico Ministero nelle cause criminali la cui cognizione spetta al Pretore;

3. Uffiziale di Polizia amministrativa.

47. Il Delegato di Governo, in quanto è Uffiziale di polizia giudiciaria ed esercita funzioni di pubblico Ministero, dipende dalle superiori Autorità dell'ordine giudiciario; in quanto è Uffiziale di polizia amministrativa, dal capo del Governo del Circondario.

TITOLO VII.

Facoltà e Doveri dei Ministri del Censo.

48. Ogni Ministro del censo è custode e conservatore di tutti i libri e documenti censuarj delle Comunità comprese nel territorio del suo Distretto.

49. Eseguisce tutte le operazioni risguardanti i passaggi delle proprietà colle forme e modi attualmente vigenti.

50. Soddisfa alle richieste nei modi e forme attualmente prescritte.

51. Tiene in custodia, ed è corresponsabile degli archivj che gli vengono affidati dalle Comunità Comprese nel suo Distretto, nel modo che sarà determinato dalla Legge municipale.

52. Compila i dazzajoli della tassa regia e comunitativa imposta sul possesso di beni stabili di tutte le Comunità comprese nel suo Distretto.

53. Compila e passa al respettivo Gonfaloniere le liste dei possessori che hanno dritto di far parte del Collegio elettorale.

54. Assiste alle adunanze sulle elezioni, salvo i casi contemplati dalla Legge elettorale, e ne redige i processi verbali.

55. Disimpegna tutte le attribuzioni che avevano i Cancellieri comunitativi in rapporto ai benefizj di R. Patronato o di quello del

Popolo; redige e custodisce gl' Inventarj dei benefizj che non sono di privata collazione; e fa tutti gli atti interessanti alla loro conservazione nelle forme e modi prescritti dalle veglianti disposizioni.

56. Come specialmente incaricato da S. A. I. e Reale, e succeduto ai Cancellieri comunitativi, assiste il Pretore nella visita dei confini Giurisdizionali cogli stati esteri, fa con esso il riscontro di tutti i termini dei confini medesimi, e ne redige il processo verbale.

57. Oltre il dovere di rimettere all' Uffizio generale del catasto, accompagnato da una sua relazione, l' instrumento ordinato dalla Circolare del 29 Decembre 1592, ha, come il cessato Cancelliere comunitativo, quello di rendere indilatamente inteso il medesimo Uffizio di qualunque alterazione o variazione che si possa verificare nella situazione dei termini o confini, come pure di qualunque emergente che per qualunque causa ed in qualsivoglia tempo insorgesse tra i confinanti per pretesa giurisdizione turbata, o per qualunque altra causa importante variazione dei confini dallo stato in cui fossero stati conosciuti nella visita antecedente.

58. È finalmente corresponsabile dell'esatta esecuzione di quanto era commesso ai Cancellieri comunitativi sopra questa materia, e deve uniformarsi alla Circolare del 13 Settembre 1679, alle istruzioni del 16 Novembre 1779, ed a tutti gli ordini particolari esistenti nelle Cancellerie prossime ai confini cogli Stati esteri, ed a qualunque altra legge o disposizione che sia attualmente in vigore.

TITOLO VIII.

Facoltà e doveri dei Gonfalonieri.

59. Il Gonfaloniere come capo della sua Amministrazione, sorveglia all' ordine, alla quiete ed all' andamento economico della Comunità.

60. Corrisponde col Prefetto in tutti gli affari risguardanti interessi municipali ed elettorali: col dipartimento incaricato dell' arruolamento, in tutto quello che vi ha rapporto: e finalmente coll' Uffizio del censo, in tutto quello che lo ha col catasto o poste di censo.

61. Dispone dei Pompieri, delle Guardie municipali e, nel modo prescritto dal Regolamento del 4 Ottobre 1847, della Guardia civica.

62. Denunzia al Pretore tutte le infranzioni ai Regolamenti di polizia municipale.

TITOLO IX.

Degli Uffiziali subalterni dei Prefetti, dei Sottoprefetti, dei Pretori e dei Delegati di Governo.

63. Il Prefetto ed il Sottoprefetto hanno una Segreteria composta di quel numero d'Uffiziali, che è richiesto dall'estensione del respettivo servizio.

64. Il Segretario della Prefettura ha, tra gli altri suoi doveri, quello di assistere alle adunanze del Consiglio di Prefettura, e di compilare e custodire i Processi verbali delle medesime.

65. Ad ogni Pretura è addetto un Cancelliere;
ad ogni Delegazione un Coadjutore;
ad ogni Ministro del Censo un Ajuto.

TITOLO X.

Forza di cui dispogono i Prefetti, i Sottoprefetti, i Pretori ed i Delegati di Governo.

66. La forza di cui dispongono i Prefetti, i Sottoprefetti, i Pretori ed i Delegati di Governo, ciascuno entro il suo respettivo perimetro, è

1. la Guardia civica a tenore dell'art. I del suo Regolamento organico;

2. il Corpo dei RR. Carabinieri;

3. il Corpo dei Reali Cacciatori volontarj di Costa e di Frontiera;

4. e sussidiariamente la Fanteria e Cavalleria di linea, e le RR. Guardie di Finanza.

TITOLO XI.

Dei Supplenti.

67. Nei casi d'impedimento o d'assenza per soli otto giorni dei Prefetti, dei Sottoprefetti e dei Pretori, sono incaricati di supplire ai medesimi:

1. al Prefetto, il primo tra i Consiglieri di Prefettura;

2. al Sottoprefetto, il Pretore del capoluogo del Circondario;

3. Al Pretore, il suo Concelliere.

68. Quando l'impedimento o l'assenza del Prefetto o del Sottoprefetto è più protratta, il Ministro dell'Interno provvede al servizio nel modo che crede più opportuno.

69. Quando lo è quella del Pretore, ed in qualunque assenza del Cancelliere del Pretore, il Ministro di Giustizia e Grazia provvede volta per volta ai bisogni del servizio.

70. In qualunque caso d'assenza del Delegato del Governo, viene supplito dal suo Coadiutore;

di quella del Ministro del censo, dal suo Ajuto;

e di quella del Gonfaloniere, dal primo Priore del Magistrato comunitativo.

TITOLO XII.

Disposizioni Transitorie.

71. Sino all'attivazione di leggi speciali, il Prefetto esercita provvisoriamente le attribuzioni e poteri degli attuali Governi provinciali, salvo le modificazioni che verranno fatte con apposite istruzioni compilate sulle basi fissate dallo Statuto fondamentale.

72. Ugualmente sino alla promulgazione ed attivazione della nuova legge municipale, esercita tutte le attribuzioni e facoltà che erano state sinora di competenza dei provveditori delle RR. Camere di Soprintendenza comunitativa.

Unito al Consiglio di Prefettura, è investito di tutte quelle che erano di competenza dell'ora soppresso Soprintendente generale delle Comunità.

73. È conservato, sino al compimento del catasto del già Ducato di Lucca, l'Uffizio del censo attualmente esistente in quella città.

74. Gli Uffizj delle Camere di Soprintendenza comunitativa, sotto la direzione del Prefetto, continueranno sino al 31 Decembre 1848 a dipendere dal Ministro di Finanze in tutti gli affari interessanti la R. Finanza e la loro interna amministrazione. In tutto quello poi che ha rapporto alle amministrazioni comunitative, dovrà il Prefetto dall'attivazione della presente Legge corrispondere col Ministro dell'Interno.

75. La Direzione d'acque e strade corrisponderà coi respettivi Prefetti in tutto quello in cui sinora corrispondeva colla general Soprintendenza delle Comunità.

76. I Vicarj, i Giudici civili, i Potestà e le Giusdicenze del già Ducato di Lucca continuano, fino alla installazione dei nuovi Pretori, a disimpegnare provvisoriamente le antiche loro attribuzioni, salvo quelle modificazioni che vi saranno fatte o con provvisorie istruzioni o con Leggi speciali.

77. Sino al 10 del prossimo futuro Novembre restano ferme le giurisdizioni attuali dei Tribunali collegiali di prima istanza.

78. Alla detta epoca dovrà la giurisdizione di ciascuno ristringersi o estendersi a tutto il suo Circondario, e saranno in tutto il Granducato istallate le nuove Preture e le Delegazioni di Governo nel modo da questa Legge ordinato.

79. Per mezzo di Ministri interini, sino alla nomina dei respettivi Pretori, sarà provveduto al disimpegno delle funzioni vicariali nei luoghi nei quali erano queste esercitate dai Commissarj regj.

80. I Cancellieri comunitativi continuano nelle loro attuali ingerenze e doveri sino alla promulgazione ed attivazione della nuova Legge municipale.

81. Frattanto, come Ministri del censo, concorrono in tutte le Comunità servite dalla respettiva loro Cancelleria alla compilazione delle liste elettorali tanto dei possessori che dei sottoposti alla tassa di famiglia i quali hanno diritto ai termini della Legge di esservi iscritti.

82. Le adunanze elettorali sono, sino all'istallazione dei Ministri del Censo, assistite da quel Cancelliere che serve la Comunità il di cui Capoluogo è destinato alla convocazione dei Collegj elettorali.

83. E sino a detta epoca ogni Cancelliere continua a disimpegnare le attribuzioni che sono dalla presente Legge devolute al Ministro del censo.

84. Le presenti disposizioni avranno vita al venti del corrente mese.

Dato li nove Marzo milleottocentoquarantotto.

LEOPOLDO

V. F. Cempini

L. Albiani

STATUTO PIEMONTESE

STATUTO PIEMONTESE

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, DI GERUSALEMME,

Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato, d' Aosta, del Chiablese, del Genevese e di Piacenza; Principe di Piemonte e d' Oneglia; Marchese d' Italia, di Saluzzo, d' Ivrea, di Susa, di Ceva, del Maro, di Oristano, di Cesana e di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra, di Nizza, di Tenda, di Romonte, di Asti, di Alessandria, di Goceano, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e del Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, della Lomellina e della Valle di Sesia, ecc. ecc. ecc.

I popoli, che per volere della Divina Provvidenza governiamo da diciassette anni con amore di padre, hanno sempre compreso il Nostro affetto, siccome Noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento Nostro, che il Principe e la Nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della patria.

Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben consolanti nei sensi, con cui i Sudditi Nostri accolsero le recenti riforme, che il desiderio della loro felicità Ci avea consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.

Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro la prova la più solenne che per Noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno.

Preparate nella calma, si maturano nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da Noi fatte, e varranno a consolidarne il benefizio in modo consentaneo alle condizioni del paese.

Ma fin d'ora Ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno statuto fondamentale per istabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è la sola Religione dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

I suoi Ministri sono risponsabili.

Art. 3. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio: nomina a tutti gl'impieghi: e dà tutti gli ordini necessarii per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne o dispensarne l'osservanza.

Art. 4. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

Art. 5. Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome. Egli può far grazia e commutare le pene.

Art. 6. Il Potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.

Art. 7. La prima sarà composta da Membri nominati a vita dal Re, la seconda sarà elettiva sulla base del censo da determinarsi.

Art. 8. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere.

Però ogni legge d'imposizione di tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva.

Art. 9. Il Re convoca ogni anno le due Camere: ne proroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 11. La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive.

Art. 12. La libertà individuale sarà guarentita.

Art. 13. I Giudici, meno quelli di Mandamento, saranno inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi.

Art. 14. Ci riserviamo di stabilire una Milizia Comunale composta di persone che paghino un censo da fissare.

Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorità Amministrative, e la dipendenza del Ministerio dell' Interno.

Il Re potrà sospenderla o disciogliela nei luoghi dove crederà opportuno

Lo statuto fondamentale, che d' ordine Nostro vien preparato in conformità di queste basi, sarà messo in vigore in seguito all' attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.

Mentre così provvediamo alle più alte emergenze dell' ordine politico, non vogliamo più oltre differire di compiere un desiderio che da lungo tempo nutriamo, con ridurre il prezzo del sale a 30 centesimi il chilogramma fino dal 1.° luglio prossimo venturo, a benefizio principalmente delle classi più povere, persuasi di trovare nelle più agiate quel compenso di pubblica entrata, che i bisogni dello stato richiedono.

Protegga Iddio l' era novella che si apre per i Nostri popoli; ed intanto ch' essi possono far uso delle maggiori libertà acquistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle Leggi vigenti, e la imperturbata quiete, tanto necessaria ad ultimare l' opera dell' ordinamento interno dello Stato.

Dato in Torino addì otto febbraio mille ottocento quarantotto.

CARLO ALBERTO

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Con lealtà di Re e con affetto di padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbrajo, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore, fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione de' tempi, agl' interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Itala Nostra Corona un popolo, che tante prove Ci ha dato di fede di obbedienza, e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia quanto segue:

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi.

2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico e Rappresentativo.

Il trono è ereditario secondo la Legge Salica.

3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re, e da due Camere; il Senato, e quella dei deputati.

4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Finanze, o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

7. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

10. La preposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione e di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

12. Durante la minorità del Re il principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente piu lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la reggenza fino alla maggiorità del Re.

14. In mancanza di parenti maschi la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

15. Se Manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.

Però se l'erede presuntivo del Trono ha compiti diciott'anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il reggente.

17. La Regina madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

18. I diritti spettanti alle podestà civile in materia beneficiaria o concorrenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

19. La dotazione della corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali Palazzi, Ville e Giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro risponsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima Legislatura, dopo lavvenimento del Re al Trono.

20. Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il Suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile.

Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe Ereditario giunto alla maggiorità od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

22. Il Re salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare realmente il presente Statuto.

23. Il Reggente, prima di entrare in funzioni presta il giuramento di esser fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.

24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge.

Tutti godono egualmente i doveri civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezzioni determinate dalle leggi.

25. Essi contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato e tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della Legge, e nelle forme che essa prescrive.

28. La Stampa sarà libera, ma una Legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le Bibbie, i Catechismi, i libbri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione sono inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle camere e sanzionato dal Re.

31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i Suoi Creditori è inviolabile.

32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz' armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato.

33. Il Senato è composto di Membri nominati a vita del Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1) Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2) Il Presidente della Camera dei Deputati;
3) I Deputati dopo tre Legislature, o sei anni di esercizio;
4) I Ministri di Stato;
5) I Ministri Segretarii di Stato;

6) Gli Ambasciatori;

7) Gli Inviati Straordinarii dopo tre anni di tali funzioni;

8) I Primi Presidenti, e Presidenti del Magistrato di Cassazione, e della Camera dei Conti;

9) I Primi Presidenti dei Magistrati di Appello;

10) L'avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzione;

11) I Presidenti di classe dei Magistrati di Appello dopo tre anni di funzione;

12) I Consiglieri del Magistrato di Cassazione, e della Camera dei Conti dopo cinque anni di funzioni;

13) Gli Avvocati Generali, o Fiscali Generali presso i Magistrati d'Appello dopo cinque anni di funzioni;

14) Gli Uffiziali Generali di terra o di mare;

Tuttavia i Maggiori Generali, e i Contro Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15) I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;

16) I Membri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17) Gl'Intendenti Generali dopo sette anni di esercizio;

18) I membri della Regia Accademia delle Scienze dopo sette anni di nomina;

19) I membri Ordinari del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;

20) Coloro che con servizii, o meriti eminenti avranno illustrata la patria;

21) Le Persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni, o della loro industria.

34. I Principi della famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seguono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

35. Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati;

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi Archivii.

Della Camera dei Deputati.

39. La Camera Elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla Legge.

40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla Legge.

41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

43. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

44. Se un deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti, e susseguenti alla medesima.

47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda esse possono deliberare in segreto.

53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide se la maggiorità assoluta dei loro Membri non è presente.

54. Le deliberazioni non possono esser prese se non alla maggiorità de' voti.

55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione delle Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

57. Ognuno che sia maggiore di età, ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

58. Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei proprii Membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii Membri.

61. Così il Senato come la Camera dei Deputati determina per mezzo di un suo regolamento interno il modo, secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E però facoltativo di servirsi della Francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso od in risposta ai medesimi.

63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta; per divisione, e per isquittinio segreto.

Quest' ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri.

65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell' una, o nel' altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l' ingresso, e debbono esser sentiti semprechè lo richieggano.

67. I Ministri sono risponsabili.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti di una firma di un Ministro.

Dell' ordine Giudiziario.

68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in Suo Nome dai Giudici ch' Egli istituisce.

69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

70. I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all' organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

71. Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, ed i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

73. L'interpretazioni delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

74. Le istituzioni Comunali e Provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie sono regolate dalla legge.

Disposizioni Generali.

75. La leva è regolata dalla legge.

76. È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla Legge.

77. Lo Stato conserva la sua bandiera; la coccarda azzurra è la sola nazionale.

78. Gli ordini convallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli Statuti.

79. I titoli di Nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una Potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni Transitorie.

82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere; la quale avrà luogo appena compiute le elezioni; fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane Disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni, e registrazioni dei Magistrati che sono fin d'ora abolite.

83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

84. I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione, e della piena oservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dat. a Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocentoquarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

COSTITUZIONE

NAPOLETANA

COSTITUZIONE

NAPOLETANA

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DI GERUSALEMME EC.
DUCA DI PARMA PIACENZA CASTRO EC. EC.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.

Avendo inteso il voto generale de' nostri amatissimi Sudditi di avere delle garanzie, e delle istituzioni conformi all' attuale incivilimento, dichiariamo di essere Nostra Volontà di sodisfare ai desiderii manifestatici, concedendo una Costituzione; e perciò abbiamo incaricato il Nostro nuovo Ministero di Stato di presentarci, non più tardi di dieci giorni, un progetto per essere da Noi approvato sulle seguenti basi.

Il Potere legislativo sarà esercitato da Noi, e da due Camere, cioè una di Pari, e l'altra di Deputati; la prima sarà composta d' individui da Noi nominati, la seconda lo sarà di Deputati da scegliersi dagli Elettori sulle basi di un censo che verrà fissato.

L' unica Religione dominante dello Stato sarà la Cristiana nostra Religione, e non vi sarà *alter ego* di altri Culti.

La persona del Re sarà sempre sacra, inviolabile, e non soggetta a responsabilità.

I Ministri saranno sempre responsabili di tutti gli atti del Governo.

Le forze di terra, e di mare saranno sempre dipendenti dal Re.

La Guardia Nazionale sarà organizzata in modo uniforme in tutto il Regno, analogamente a quella della Capitale.

La stampa sarà libera, e soggetta solo ad una legge repressiva per tutto ciò che può offendere la Religione, la morale, l' ordine

pubblico, il Re, la famiglia Reale, i Sovrani esteri e loro famiglie, non che l'onore e gl'interessi dei particolari.

Facciamo nota al pubblico questa Nostra Sovrana e libera risoluzione, e confidiamo nella lealtà, e rettitudine dei nostri Popoli per vedere mantenuto l'ordine, e il rispetto dovuto alle leggi ed alle autorità costituite.

Napoli il 29 Gennaio 1848.

Firmato FERDINANDO

Il Min. Segr. di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato Duca di Serracapriola

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visto l'atto Sovrano del 29 di Gennajo 1848, col quale aderendo al voto unanime de' Nostri amatissimi Popoli, abbiamo di nostra piena libera e spontanea volontà promesso di stabilire in questo Reame una Costituzione corrispondente alla civiltà de' tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla espressa e coordinata ne' suoi principii sul progetto che ce ne presenterebbe fra dieci giorni l'attuale nostro Ministero di Stato;

Volendo mandar subito ad effetto questa ferma deliberazione del Nostro Animo;

Nel nome temuto dell'Onnipotente Santissimo Iddio Uno e Trino, cui solo è dato di leggere nel profondo de' cuori, e che noi altamente invochiamo a Giudice della purità delle Nostre intenzioni, e della franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico.

Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di proclamare, e proclamiamo irrevocabilmente da Noi sanzionata la seguente Costituzione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Il Reame delle Due Sicilie verrà d'oggi innanzi retto da temperata Monarchia Ereditaria Costituzionale sotto forme rappresentative.

Art. 2. La circoscrizione territoriale del Reame rimane qual trovasi, attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legge.

Art. 3. L'unica Religione dello Stato sarà sempre la Cristiana Cattolica Apostolica Romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcune altre Religioni.

Art. 4. Il potere legislativo risiede complessivamente nel Re, ed in un Parlamento Nazionale, composto di due Camere, l'una di Pari, l'altra di Deputati.

Art. 5. Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al Re.

Art. 6. L'iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al Re, ed a ciascuna delle due Camere legislative.

Art. 7. La interpetrazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.

Art. 8. La Costituzione garantisce la piena indipendenza dell'ordine Giudiziario per l'applicazione delle leggi a' casi occorrenti.

Art. 9. Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte dei respettivi abitanti per le diverse cariche Comunali, assicureranno ai Comuni ed alle Provincie per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de' loro patrimonii.

Art. 10. Non possono ammettersi truppe straniere al servizio dello Stato, se non in forza di una legge. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Nè senza una esplicita legge può permettersi a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio del Reame, salvo il solo passaggio delle truppe Pontificie da quegli Stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine.

Art. 11. I militari di ogni arma non possono esser privati de' loro gradi, onori, e pensioni, se non ne' soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

Art. 12. In tutto il Reame vi sarà una Guardia Nazionale, la cui formazione organica sarà determinata da una legge.

In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella Guardia Nazionale i diversi gradi, sino a quello di Capitano, verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la compongono.

Art. 13. Il debito pubblico è riconosciuto e garantito.

Art. 14. Niuna specie d' imposizione può essere stabilita, se non in forsa di una legge, non escluse le imposizioni comunali.

Art. 15. Non possono accordarsi franchigie in materia d' imposizioni, se non in forza di una legge.

Art. 16. Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle Camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di più anni.

Art. 17. Le Camere legislative votano in ogni anno lo stato discusso e accalarono i conti che vi si riferiscono.

Art. 18. La gran Corte de' Conti rimane collegio costituito, salvo alle Camere legislative il poterne modificare in forza di una legge le ordinarie attribuzioni.

Art. 19. Le proprietà dello Stato, non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.

Art. 20. Il diritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle Camere legislative non possono farsi che in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona.

Art. 21. La qualità di Cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge.

Art. 22. I Cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

Art. 23. La capacità di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i Cittadini senza altro titolo che quello del loro merito personale.

Art. 24. La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dall' Autorità componente, eccetto il caso di flagranza, o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l' imputato dovrà consegnarsi all' autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

Art. 25. Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina: nè altre pene possono essere applicate a' colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi.

Art. 26. La proprietà de' Cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, o previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi.

Art. 27. La proprietà letteraria è del pari garantita ed inviolabile.

Art. 28. Il domicilio de' Cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne' modi prescritti dalla legge medesima.

Art. 29. Il segreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli Agenti della Posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge.

Art. 30. La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi, per tutto ciò che può offendere la Religione, la morale, l' ordine pubblico, il Re, la Famiglia Reale, i Sovrani Esteri, e le loro Famiglie, non che l' onore e l' interesse de' particolari.

Sulle stesse norme a garantire preventivamente la moralità

de' pubblici spettacoli verrà emanata una legge apposita, e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.

La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di Religione trattate *ex professo*.

Art. 31. Il passato rimane coperto d'un velo impenetrabile, ogni condanna sinora proferita per politiche imputazioni è cancellata; ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vietato.

Capo. I.

Delle Camere legislative.

Art. 32. Le Camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente alla Camera de' Pari il potersi riunire, quando bisogna, come alta Corte di giustizia ne' casi preveduti dalla Costituzione.

Art. 33. In ciascuna delle due Camere, non può aprirsi la discussione, se non quando il numero de' suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.

Art. 34. Le discussioni delle Camere legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del Presidente, reclamata e sostenuta da dieci de' suoi componenti, risolva di adunarsi in Comitato segreto.

Art. 35. Nelle Camere legislative, i partiti si addottano a pluralità di voti. La Votazione sarà pubblica.

Art. 36. Chi fa parte di una delle Camere legislative non può entrare a far parte dell'altra.

Art. 37. Si appartiene a ciascuna delle due Camere il verificare i poteri di coloro che la compongono, e decidere delle controversie che possono insorgere sull'oggetto.

Art. 38. I Ministri Segretari di Stato possono presentare indistintamente i progetti di Legge di cui sono incaricati, tanto all'una quanto all'altra delle due Camere legislative. Ma i progetti di Legge che intendono a stabilire contribuizioni di ogni specie o

che si riferiscono alla formazione degli stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati alla Camera dei Deputati.

Art. 39. Un progetto di Legge discusso e votato in una Camera non può essere inviato alla sansione del Re se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente nell' altra.

Art. 40. Ove tra le due Camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la discussione di questo non potrà riprodursi presso alcuna delle due Camere nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 41. I componenti delle due Camere legislative sono inviolabili per le opinioni, ed i voti da essi proferiti nello esercizio delle loro alte funzioni. Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa, ed in tutto il corso del mese che la precede o che la siegue. Ne' giudizi penali che s' intentassero contro di essi, non possono essere arrestati senza l' autorizzazione della Camera a cui appartengono, salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.

Art. 42. Ciascuna delle due Camere legislative formerà il suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e l' ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gl' incarichi delle Commissioni ordinarie, in cui deve distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.

Capo. II.

Camera dei Pari.

Art. 43. I Pari sono eletti a vita dal Re, il quale nomina fra i Pari medesimi il Presidente e il Vice-Presidente della Camera, per quel tempo che giudica opportuno.

Art. 44. Il numero dei Pari è illimitato.

Art. 45. Per essere Pari si richiede aver la qualità di cittadino, e l' età compiuta di trent' anni.

Art. 46. I Principi del sangue sono Pari di dritto e prendon posto immediatamente appresso il presidente essi possono entrare nella Camera all' età di anni venticinque, ma non dare il voto che all' età compiuta di trent' anni.

Art. 47. Sono eleggibili alla dignità di Pari.

1. Tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati tre mila, posseduta da ott' anni.

2. I Ministri Segretarii di Stato, e i Consiglieri di Stato.

3. Gli Ambasciatori che abbiano esercitato per tre anni, e i Ministri Plenipotenziarii che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni.

4. Gli Arcivescovi e i Vescovi non più del numero di dieci.

5. I Tenenti Generali, i Vice-Ammiragli, i Marescialli di Campo ed i Retro-ammiragli.

6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitata la carica di Presidente nella Camera de' Deputati.

7. Il Presidente ed il Procuratore generale della Corte Suprema di giustizia, ed il Presidente ed il Procuratore generale della gran Corte de' Conti.

8. I Vice-Presidenti ed Avvocati generali della suprema Corte di giustizia, e della gran Corte de' Conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni.

9. I Presidenti e Procuratori generali delle gran Corti Civili, che abbiano esercitate quelle cariche per quattro anni.

10. Il Presidente generale della Società Borbonica.

11. I Presidenti delle tre accademie di cui si compone la Società Borbonica, che abbiano esercitato per quattro anni quelle cariche.

Art. 48. La Camera dei Pari si costituisce in alta Corte di giustizia, per conoscere i reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui possono essere imputati i componenti di ambedue le Camere legislative.

Capo. iii.

Della Camera de' Deputati

Art. 49. La Camera de' Deputati si compone di tutti coloro, i quali eletti alla pluralità de' suffragi ne ricevono il legittimo mandato dagli Elettori corrispondenti.

Art. 50. I Deputati rappresentano la Nazione in complesso, e non le Provincie ove furono eletti.

Art. 51. La durata della Camera dei Deputati è di anni cinque, in conseguenza il mandato di cui si parla nell'articolo precedente spira col decorso di questo solo periodo di tempo.

Art. 52. Coloro pe' quali cessa il suddetto mandato dopo i cinque anni possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle Camere successive.

Art. 53. Il numero de' Deputati corrisponderà sempre alla forza della intera popolazione sul computo della quale si adopererà l'ultimo censimento, che precede l'elezione.

Art. 54. Per ogni complesso di 40000 anime vi sarà un Deputato alla Camera.

Il modo di assicurare per quanto sia possibile la rappresentanza dove nelle circoscrizioni all'obietto siavi eccesso o difetto di popolazione sarà determinato nella legge elettorale.

Art. 55. Per essere tanto elettore quanto eleggibile si richiede aver la qualità di cittadini, e la età compiuta di 25 anni, e non trovarsi nè in istato di fallimento, nè sottoposto ad alcun giudizio criminale.

Art. 56. Sono Elettori.

1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I Membri ordinari delle tre Reali Accademie di cui si compone la società Borbonica, e i membri ordinari delle altre Reali Accademie.

3. I Cattedratici titolari nella Regia Università degli studii e nei pubblici Licei autorizzati dalle leggi.

4. I Professori Laureati della Regia Università degli Studii nei diversi rami delle scienze, delle lettere, e delle belle arti.

5. I Decurioni, i Sindaci, e gli Aggiunti delle Comuni che trovansi nello effettivo esercizio delle loro funzioni.

6. I pubblici funzionari giubbilati con pensione di ritiro di annui ducati 120, ed i Militari di ogni arma dal grado di Ufiziale in sopra, i quali godono anch'essi una pensione di ritiro.

Art. 57. Sono eleggibili.

1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinarii delle tre Reali accademie di cui si compone la società Borbonica, i cattedratici titolari nella Regia Università degli studii, ed i membri ordinarii delle altre Reali Accademie.

Art. 58. I pubblici funzionarii, purchè siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, purchè non appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari, possono essere così elettori come eleggibili, quando in essi concorrano le condizioni espresse ne' tre articoli precedenti.

Art. 59. Gl' Intendenti, i segretarii generali d' Intendenza ed i sottintendenti in esercizio delle loro funzioni non possono essere nè mai elettori, nè mai eleggibili.

Art. 60. Coloro fra i Deputati eletti, che eccettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una promozione da un impiego di cui erano già rivestiti, non possono più far parte della Camera, se non dopo essersi sottoposti al cimento della rielezione.

Art. 61. La Camera de' Duputati sceglie da sè ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti, il Presidente, il Vice-presidente ed i Segretarii.

Art. 62. Per la prima convocazione delle Camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria, la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle Camere medesime nel primo periodo della loro legislatura.

Capo. iv.

Del Re.

Art. 63. Il Re è il Capo Supremo dello Stato: la sua Persona è sacra ed inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di responsabilità.

Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gl' impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.

Fa grazia a' condannati, rimettendo o commutando le pene.

Provvede a sostenere la integrità del Reame, dichiara la guerra, e conchiude la pace.

Negozia i trattati di alleanza e di commercio, e ne chiede l'adesione alle Camere legislative prima di ratificarli.

Esercita la Legazia Apostolica e tutti i dritti del Real Padronato della Corona.

Art. 64. Il Re convoca ogni anno in sessione ordinaria le Camere legislative: ne' casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria: ed a Lui solo è dato di prorogarle e di chiuderle.

Egli può anche sciogliere la Camera de' Deputati, ma convocandone un' altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di 3 mesi.

Art. 65. Al Re si appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due Camere. Una legge a cui la sanzione reale sia negata, non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 66. Il Re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie.

Pubblica i necessarii decreti, e regolamenti per la esecuzione delle leggi, senza poter mai nè sospenderle, nè dispensare alcuno dall'osservarle.

Art. 67. Il Re può sciogliere talune parti della Guardia Nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle, e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.

Art. 68. La lista civile è determinata da una legge per la durata di ciascun Regno.

Art. 69. Alla morte del Re, se l'Erede della Corona è di età maggiore saranno da Lui convocate le Camere legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla di loro presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la Costituzione della Monarchia.

Se l'Erede della Corona è di età minore, e non trovi preventivamente provveduto dal Re in quanto alla Reggenza ed alla tutela, allora le Camere legislative saranno convocate fra dieci giorni da' Ministri, sotto la loro speciale responsabilità per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della Reggenza la Madre e tutrice, e due o più Principi della famiglia Reale.

Lo stesso verrà praticato, laddove il Re sventuratamente si trovi nella impossibilità di regnare per cagioni fisiche.

Art. 70. L'atto solenne per l'ordine di successione alla Co-

rona dell' Augusto Re Carlo III. del 6 ottobre 1759 confermato dall' Augusto Re Ferdinando I. nell' articolo 5.° della legge degli 8 dicembre 1816, gli atti Sovrani del 7 aprile 1829, del 12 marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla Real Famiglia rimangono in pieno vigore.

Capo. v.

De' Ministri.

Art. 71. I Ministri sono responsabili.

Art. 72. Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non hanno vigore, se non contrassegnati da un Ministro Segretario di Stato, il quale perciò solo se ne rende responsabile.

Art. 73. I Ministri hanno libero ingresso nelle Camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo domandano, non però vi hanno voto se non allora che ne fanno parte come Pari, o come Deputati.

Le Camere possono chiedere la presenza de' Ministri nelle discussioni.

Art. 74. La sola Camera de' Deputati ha il dritto di mettere in istato di accusa i Ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili.

La Camera de' Pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.

Art. 75. Una legge apposita determinerà partitamente i casi, ne' quali si verifica la responsabilità de' Ministri, i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggersi loro, laddove risultino colpevoli.

Art. 76. Il Re non può far grazia a' Ministri condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due Camere legislative.

Capo. vi.

Del Consiglio di Stato.

Art. 77. Vi sarà un Consiglio di Stato da non eccedere il numero di ventiquattro individui, che siano Cittadini col pieno

esercizio de' loro dritti. Gli stranieri ne verranno esclusi, benchè abbiano decreto di cittadinanza.

Art. 78. Il Consiglio di Stato è presieduto dal Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

Art. 79. Il Re nomina i Consiglieri di Stato.

Art. 80. Il Consiglio di Stato è istituito per dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari, de' quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re da' Ministri Segretarii di Stato.

Una legge sarà emanata per determinarne le attribuzioni, e fino a che questa non sarà pubblicata, rimarrà in vigore pel Consiglio di Stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in vigore per la Consulta generale del Regno, salvo quel che in esse potrà esservi di contrario alla presente Costituzione.

CAPO VII.

Dell' Ordine Giudiziario.

Art. 81. La Giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita da' tribunali a ciò delegati.

Art. 82. Niuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge.

Art. 83. Non potranno mai crearsi dei tribunali straordinari sotto qualunque denominazione. Con ciò non s'intende derogare allo statuto penale militare, e regolamenti in vigore tanto per l'esercito di terra come per l'armata di mare.

Art. 84. Le udienze dei tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza e questa debbe essere proferita all'unanimità in materia di reati politici, e di abusi di stampa.

Art. 85. Nell'ordine Giudiziario i magistrati saranno inamovibili, non cominceranno però ad esserlo se non dopo che vi siano stati istituiti, con nuova nomina sotto l'impero della Costituzione, e che già si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato.

Art. 86. Gli agenti del Pubblico ministero presso le Corti e i Tribunali sono essenzialmente amovibili.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie.

ART. 87. Talune parti di questa Costituzione potranno essere modificate pe' nostri Dominii di là dal Faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle popolazioni.

ART. 88. Lo stato discusso del **1847** resterà in vigore per tutto l'anno **1848** e con esso rimarranno provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del Governo, per provvedere con espedienti straordinarii ai complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato.

CLAUSOLA DEROGATORIA.

ART. 89. Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore rimangono abrogati in quelle parti che sono in opposizione alla presente Costituzione.

Vogliamo e comandiamo che la presente Costituzione politica della Monarchia, da Noi liberamente sottoscritta, riconosciuta dal Nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran Sigillo, contrassegnata da tutti i Nostri Ministri Segretarii di Stato, registrata e depositata nell'Archivio del Ministero e Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i Nostri Reali Dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne il pienissimo adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato, degli Affari Esteri, Presidente del Nostro Consiglio dei Ministri è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione.

Napoli il **10** Febbraio **1848.**

Firmato FERDINANDO

Il Min. Segr. di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato DUCA DI SERRACAPRIOLA

Seguono le Firme.

STATUTO ROMANO

ΟΝΑΜΟΝ ΟΥΤΙΤΙ

PIUS PP. IX.

Nelle istituzioni di cui finora dotammo i nostri sudditi fu nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche le quali furono lungamente lo specchio della sapienza delli Augusti Nostri Predecessori, e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni, per rappresentare quel maestoso edifizio che erano state dapprincipio.

Per questa via procedendo eravamo venuti a stabilire una rappresentanza consultiva di tutte le provincie, la quale dovesse ajutare il nostro Governo nei lavori legislativi, e nell' Amministrazione dello stato: e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l'esperimento che primi Noi facevamo in Italia. Ma poichè i nostri vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il benefizio di una rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli nostri, nè fidar meno nella loro gratitudine, non già verso la nostra umile persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e quest' Apostolica Sede di cui Iddio ci ha commessi l'inviolabili e supremi diritti, e la cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione.

Ebbero in antico i nostri Comuni il privilegio di governarsi ciascuno con Leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione Sovrana. Ora non consentono certamente le condizioni della nuova civiltà che si rinnuovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la

differenza delle Leggi, e delle consuetudini, separava sovente l'un Comune dal consorzio dell'altro. Ma noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due Consigli di probi e prudenti Cittadini, nell'uno da Noi nominati nell'altro Deputati da ogni parte dello Stato mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita: i quali e rappresentino gl' interessi particolari di ciascun luogo dei nostri Dominj, e saviamente li contemperino con quell'altro interesse grandissimo di ogni Comune e di ogni Provincia, che è l'interesse generale dello Stato.

Siccome poi nel nostro Sacro Principato, non può essere disgiunto dall'interesse temporale della interna prosperità, l'altro più grave della politica indipendenza del Capo della Chiesa, pel quale stette altresì l'indipendenza di questa parte d'Italia; così non solamente riserbiamo a Noi e ai Successori nostri la Suprema sanzione e la promulgazione di tutte le Leggi che saranno dai predetti Consigli deliberate, e il pieno esercizio dell'autorità Sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere intera l'Autorità Nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte con la Religione, e la morale Cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la Cristianità che nello Stato della Chiesa in questa nuova forma costituito nessuna diminuzione patiscano la libertà e i diritti della Chiesa medesima e della S. Sede, nè verun esempio sia mai per violare la Santità di questa Religione, che Noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo di alleanza di Dio con gli uomini, come unico pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati e fioriscono le Nazioni.

Implorato pertanto il Divino ajuto e udito l'unanime parere dei Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di S. R. C. espressamente a tal uopo adunati in Concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

STATUTO FOMDAMENTALE

PEL GOVERNO TEMPORALE DEGLI STATI

DI SANTA CHIESA.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Il Sacro collegio dei Cardinali elettori del Sommo Pontefice, è Senato inseparabile dal medesimo.

2. Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle Leggi; cioè l'alto Consiglio, ed il Consiglio dei Deputati.

3. Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano, e sia in suo nome amministrata, l'ordine giudiziario è non di meno indipendente nell'applicazione delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia. I giudici dei Tribunali Collegiali sono inamovibili quando vi avranno esercitate le loro funzioni per tre anni dalla promulgazione del presente statuto. Possono però essere traslocati ad altro Tribunale eguale o superiore.

4. Non saranno istituiti Tribunali o commissioni straordinarie. Ognuno in materia tanto civile, quanto criminale, sarà giudicato dal Tribunale espressamente determinato dalla Legge: innanzi alla quale tutti sono eguali.

5. La Guardia Civica si ha come istituzione dello Stato; e rimarrà costituita sulle basi della Legge del 5 Luglio 1847, e del regolamento del 30 dello stesso mese.

6. Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato dall'autorità competente. È eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante, nel quale l'arrestato dentro 24 ore è consegnato all'autorità competente.

Le misure di polizia e preventive sono pure regolate da una legge.

7. Il debito pubblico è garantito, come pure le altre obbligazioni assunte dallo Stato.

8. Tutte le proprietà, sia dei privati, sia dei corpi morali, sia delle altre pie o pubbliche istituzioni, contribuiscono indistintamente ed egualmente agli aggravii dello Stato, chiunque ne sia il possessore.

Quando il sommo Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi, l'accompagna con una speciale Apostolica deroga alla immunità ecclesiastica.

9. Il diritto di proprietà in egual modo in tutti è inviolabile.

Sono eccettuate soltanto le espropriazioni per causa di pubblica utilità riconosciuta, e previo l'equivalente compenso a norma delle leggi.

10. La proprietà letteraria è riconosciuta.

11. L'attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita, e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica, stabilita dalle canoniche disposizioni, fino a che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica autorità non provvegga con altri regolamenti.

Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso toglie o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro, i quali a forma delle leggi sono garanti delle pubblicazioni per mezzo della stampa.

12. I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi. Le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura.

13. L'amministrazione comunale e provinciale sarà presso dei respettivi cittadini: con apposite leggi verrà regolata in modo da assicurare alle comuni e provincie le più convenienti libertà compatibili con la conservazione dei loro patrimonj e con l'interesse dei contribuenti.

DELL'ALTO CONSIGLIO E DEL CONSIGLIO DEI DEPUTATI

14. Il Sommo Pontefice convoca, proroga, e chiude le sessioni d'ambedue i Consigli: scioglie quello dei Deputati, convocandolo nuovamente nel termine di tre mesi per mezzo di nuove elezioni. La durata ordinaria della sessione annuale non oltrepassa i tre mesi.

15. Nessuno dei Consigli può adunarsi mentre l'altro è sciolto o prorogato, fuori del caso preveduto all'articolo 46.

16. I due Consigli ogni anno sono convocati e chiusi in pari tempo. L'atto dell'apertura è fatto da un Cardinale specialmente delegato dal Pontefice, ed a quest'unico oggetto si riuniscono insieme ambedue i Consigli. Nel resto i Consigli si adunano sempre separatamente. Agiscono validamente quando sia presente la metà degl'individui dei quali ciascheduno è composto. Le risoluzioni sono prese a maggiorità di suffragi.

17. Le sessioni dell'uno e dell'altro Consiglio sono pubbliche. Ciascun Consiglio però si forma in comitato segreto sulla domanda di dieci membri.

Gli atti dei due Consigli sono pubblicati a cura di essi.

18. Ambedue i Consigli quando saranno costituiti redigeranno il respettivo regolamento sul modo da tenersi nel trattare gli affari.

19. I Membri dell'Alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice. Il loro numero non è limitato. È necessaria in essi l'eta d'anni 30, ed il pieno esercizio dei dritti civili e politici.

20. Sono desunti dalle seguenti categorie:

1.° I Prelati, ed altri Ecclesiastici costituiti in dignità. — 2.° I Ministri, il Presidente del Consiglio dei Deputati, il Senatore di Roma, e di Bologna. — 3.° Le persone che hanno occupato o occupano un distinto grado nell'ordine governativo, amministrativo, e militare. — 4.° I Presidenti dei Tribunali d'appello, i Consiglieri di Stato, li Avvocati concistoriali; tutti dopo l'esercizio di sei anni. — 5.° I possidenti con una rendita di Scudi 4000 annui sopra capitali imponibili, e posseduta da sei anni innanzi. — 6.° E finalmente le persone benemerite dello Stato per distinti servigj, o per averlo illustrato con opere insigni nelle scienze o nelle arti.

21. Al principio d'ogni sessione il Sommo Pontefice fra i membri dell'alto Consiglio nomina tanto il Presidente quanto i due vice-presidenti, qualora non gli piaccia di nominare un Cardinale alla Presidenza.

22. L'altro Consiglio si compone dei Deputati scelti dagli Elettori, sulla base approssimativa di un Deputato per ogni 30 mila anime.

23. Sono Elettori:

1.° I Gonfalonieri Priori ed Anziani delle Città e Comuni: i Sindaci delli appodiati. — 2.° Quelli che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di Scudi 300. — 3.° Quelli che per altri titoli pagano al governo una tassa diretta di Scudi 12 annui. — 4.° I Membri dei collegj delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato. — 5.° I Membri dei Consigli di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i Tribunali collegiali. — 6. I laureati ad honorem nelle università dello Stato. — 7.° I membri delle Camere di commercio. — 8.° I capi di fabbriche o stabilimenti industriali. — 9.° I capi o i rappresentanti di società, corpi morali, istituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel censo come al numero 2, ovvero pagano la tassa di cui al N.° 3.

24. Sono eligibili:

1.° Quei che nel censo sono iscritti possessori di un Capitale di Scudi 3000. — 2.° Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa fissa di Scudi 100 annui. — 3.° I membri dei collegj, delle facoltà, ed i professori titolari delle università di Roma e Bologna: i membri dei Collegj di disciplina, degli Avvocati e Procuratori presso i tribunali di appello. — 4.° Gli altri enunciati nei numeri 1. 4. 5. 6. 7. e 8, dell'Art. precedente, quando siano iscritti per la metà del capitale notato nel N.° 1, ovvero paghino la metà della tassa di cui al N.° 2. del presente articolo.

25. Negli elettori si richiede l'età di anni 25, negli elegibili quella di anni 30: negli uni e negli altri il pieno esercizio dei dritti civili e politici, e perciò la professione della Religione Cattolica la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato.

26. Niuno quantunque abbia più domicilj e per più titoli sia compreso fra gli Elettori, potrà dare il voto doppio. Potrà però la medesima persona essere eletta in due o più distretti nel qual caso l'eletto avrà l'ozione.

27. I collegi elettorali radunati per convocazione fatta dal Sommo Pontefice procedono all'elezione dei Deputati nei modi e forme che saranno prescritte dalla Legge elettorale.

28. Al principio d'ogni sessione il consiglio dei deputati elegge fra i suoi membri il presidente e vice-presidenti.

29. I membri d'ambedue i Consigli esercitano le di loro funzioni gratuitamente.

30. I membri d'ambedue i Consigli sono inviolabili per le opinioni e voti che proferiscono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo delle sessioni ed un mese innanzi ed altro dopo.

Non possono pure essere arrestati per giudizj criminali durante la sessione, se non previo l'assenso del Consiglio al quale appartengono, eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante.

31. Oltre il caso in cui venga sciolto il Consiglio dei Deputati, cessa l'ufficio di deputato.

1.° Con la morte naturale e civile; e con la sospensione dei diritti civici — 2.° con la rinuncia — 3.° con il lasso di quattro anni — 4.° con la nomina all'alto Consiglio — 5.° con avere accettato un impiego con stipendio dal Governo, o con una promozione in quello che aveva.

Ogni volta che si verifica un caso di vacanza sarà immediatamente convocato il consiglio elettorale dal quale quel deputato era stato eletto. Il caso del numero 3 e 5 non è d'impedimento alla relazione.

32. Se, durante l'officio, il deputato perde una delle qualifiche di eligibilità che di loro natura non siano temporanee, il Consiglio, verificato il fatto, dichiara vacante l'officio. Si procederà alla nuova elezione a forma dell'articolo precedente.

L'alto Consiglio nello stesso caso pe' suoi membri ne fa rapporto al Sommo Pontefice, cui è riservato di prendere la conveniente determinazione.

ATTRIBUZIONI DEI DUE CONSIGLI

33. Tutte le leggi in materie civili, amministrative, governative, sono proposte, discusse e votate nei due Consigli; comprese le imposizioni di tributi e le interpretazioni e declaratorie che abbiano forza di legge.

34. Non hanno forza le leggi concernenti le materie di cui all'articolo precedente, se non dopo di essere state liberamente discusse ed accettate da ambedue i Consigli, e munite della sanzione del Sommo Pontefice.

Non possono quindi essere riscossi i tributi, se non sono approvati da una legge.

35. La proposta delle leggi è fatta dai ministri: può pure essere fatta da ognuno dei due Consigli dietro richiesta di 10 dei suoi membri. Ma le proposizioni fatte dai ministri saranno sempre prima delle altre discusse e votate.

36. I Consigli non possono mai proporre alcuna legge:

1.° Che riguardi affari Ecclesiastici o misti. — 2.° Che sia contraria ai canoni o discipline della Chiesa. — 3.° Che tenda a variare o modificare il presente Statuto.

37. Negli affari misti possono in via consultiva essere interpellati i Consigli.

38. È vietata nei due Consigli ogni discussione che riguardi le relazioni diplomatico-religiose della S. Sede all'Estero.

39. I trattati di Commercio e quelle soltanto fra le clausole di altri trattati che riguardassero le finanze dello Stato prima di essere ratificati sono portati ai Consigli, i quali li discutono e votano a forma dell'articolo 33.

40. Le proposte di legge possono dal Ministero essere trasmesse indistintamente all'uno o all'altro Consiglio.

41. Saranno sempre presentati prima alla deliberazione, e voto del Consiglio dei deputati, i progetti di legge riguardanti:

1.° Il preventivo e consuntivo di ogni anno; — 2.° quelle tendenti a creare, liquidare, dimettere debiti dello Stato; — 3.° quelle sulle imposte, appalti, ed altre concessioni o alienazioni qualsivogliano dei redditi e proprietà dello Stato.

42. L'imposta diretta è consentita per un anno: le imposte indirette possono essere stabilite per più anni.

43. Ogni proposta di legge dopo di essere stata esaminata nelle sezioni sarà discussa, e votata dal Consiglio, al quale fu trasmessa. Quando sia approvata, è trasmessa all'altro Consiglio, che in egual modo la esamina, la discute, e la vota.

44. Se le proposte di legge saranno rigettate da uno dei due Consigli, o se il Sommo Pontefice non dà la sanzione dopo il voto dei due Consigli, in tali casi la proposta non potrà essere riprodotta nel corso di quella sessione.

45. La verifica dei poteri, e la questione sulla validità delle

elezioni dei singoli membri del Consiglio dei deputati spetta al medesimo.

46. Il Consiglio dei Deputati soltanto ha il diritto di porre in istato di accusa i ministri. Se essi sono laici spetterà all'alto Consiglio il giudicarli e per quest' unico oggetto potrà radunarsi come Tribunale fuori del tempo e del caso di cui all'articolo 15, eccettuato sempre il tempo di cui all'articolo 56. Se essi sono ecclesiastici, l'accusa è deferita al Sacro Collegio che procederà nelle forme canoniche.

47. Ogni cittadino maggiore di età ha diritto di fare petizioni dirette al Consiglio dei Deputati negli affari di cui nell'Articolo 33, o per i fatti degli agenti del potere esecutivo riguardanti gli oggetti indicati. La petizione dovrà essere in iscritto e depositata all'officio o in persona o per mezzo di legittimo procuratore. Il Consiglio sul rapporto d'una sezione, delibererà se e come averne ragione.

Coloro che fecero le petizioni possono essere tradotti innanzi al Ttribunale competente dalla parte che si crederà lesa dai fatti esposti.

48. I Consigli non ricevono deputazioni, non ascoltano fuori dei proprii membri altro che i commissarj del Governo, ed i Ministri: corrispondono in iscritto unicamente fra loro, e col ministero: inviano Deputazioni al Sommo Pontefice nei casi, e forme prevedute dal regolamento.

49. Le somme occorrenti pel trattamento del Sommo Pontefice, del S. Collegio dei Cardinali, per le congregazioni ecclesiastiche, per sussidio, o assegno a quella *de propaganda fide*, pel Ministero degli affari esteri, del corpo diplomatico della S. Sede all'estero, pel mantenimento delle guardie pontificie palatine, per le sagre funzioni, per l'ordinaria manutenzione e custodia dei palazzi Apostolici e di loro dipendenze, degli annessi musei e biblioteca, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla corte pontificia, sono determinate in annui Scudi seicento mila sulle basi dello stato attuale compreso un fondo di riserva per le spese eventuali. Detta somma sarà riportata in ogni annuo preventivo. Di pieno diritto si ha sempre per approvata, e sanzionata tale partita, e sarà pagata al Maggiordomo del Sommo Pontefice o ad altra persona da esso destinata. Nel rendiconto o consuntivo annuo sarà portata la sola giustificazione di tale pagamento.

50. Rimangono inoltre a piena disposizione del Sommo Pontefice i canoni, tributi e censi, ascendenti ad un'annua somma di Scudi 13000 circa, non che i diritti dei quali si fa menzione in occasione della Camera dei Tributi nella vigilia e festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

51. Le spese straordinarie di grandi riparazioni nei palazzi apostolici, dipendenze, musei ed annessi, le quali non sono comprese nelle dette somme, (quando abbiano luogo) saranno portate e discusse nei preventivi annuali, e nei consuntivi.

DEL SACRO CONCISTORO

52. Quando ambedue i Consigli hanno ammessa la proposta di Legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice e proposta nel Concistoro segreto. Il Pontefice, udito il voto dei Cardinali, dà o niega la sanzione.

DEI MINISTRI

53. L'Autorità governativa provvede con ordinanze e regolamenti all'esecuzione delle leggi.

54. Le leggi e tutti li atti governativi riguardanti li oggetti di cui all'Articolo 33 sono firmati dai respettivi Ministri, che ne sono responsabili. Una apposita legge determinerà i casi di tale responsabilità, le pene, le forme dell'accusa, e del giudizio.

55. I Ministri hanno diritto d'intervenire ed essere uditi in ambedue i Consigli, vi hanno voto se ne sono membri: possono essere invitati ad intervenirvi per dare li schiarimenti opportuni.

DEL TEMPO DELLA SEDE VACANTE

56. Per la morte del Sommo Pontefice immediatamente e di pieno diritto restano sospese le sessioni d'ambedue i Consigli. Non potranno mai essi adunarsi durante la Sede vacante, nè in quel tempo potrà procedersi o proseguirsi nella elezione dei Deputati. Sono di diritto convocati ambedue i Consigli un mese dopo la elezione del Sommo Pontefice. Se però il Consiglio dei Deputati fosse sciolto e non fossero compiute le elezioni, sono di diritto convocati i Collegi

elettorali un mese dopo come sopra, e dopo un altro mese sono convocati i Consigli.

57. I Consigli non potranno mai, anche prima di sospendere le sessioni, ricevere o dare petizioni dirette al Sacro Collegio o riguardanti il tempo della Sede vacante.

58. Il Sacro Collegio, secondo le regole stabilite nelle Costituzioni Apostoliche, conferma i Ministri o ne sostituisce altri. Fino a che non abbia luogo tale atto, i Ministri prosieguono nel loro offizio. Il Ministero per altro degli affari Esteri passa immediatamente al Segretario del Sacro Collegio, salvo allo stesso S. Collegio il diritto di affidarlo ad altro soggetto.

59. Le spese del funere del Sommo Pontefice, quelle del Conclave, quelle per la creazione, coronazione e possesso del nuovo Pontefice sono a carico dello Stato. I Ministri sotto la dipendenza del Cardinal Camerlengo, provvedono la somma occorrente, quantunque non contemplata nel preventivo di quell'anno fermo l'obbligo di rendere conto, dimostrando d'averla impiegata per i titoli di sopra enunciati.

60. Se allorchè muore il Sommo Pontefice il bilancio preventivo dell'anno non fosse ancora stato votato da ambedue i Consigli, i Ministri di pieno diritto sono autorizzati ad esigere i tributi e provvedere alle spese sulle basi dell'ultimo preventivo votato dai Consigli e sanzionato dal Pontefice.

Se però il preventivo allorchè muore il Pontefice era già stato votato da ambedue i Consigli, in questo caso il Sacro Collegio userà del diritto di dare o negare la sanzione alla risoluzione dei Consigli.

61. I diritti di Sovranità temporale esercitati dal defunto Pontefice durante la Sede vacante, risiedono nel Sacro Collegio, il quale ne userà a forma delle costituzioni apostoliche, e del presente Statuto.

DEL CONSIGLIO DI STATO

62. Vi sarà un Consiglio di Stato composto di 10 Consiglieri, e di un corpo di Uditori non eccedente il numero di 24, tutti di nomina Sovrana.

63. Il Consiglio di Stato è incaricato, sotto la direzione del

Governo, di redigere i progetti di legge, i regolamenti di Amministrazione pubblica e di dar parere sulle difficoltà in materia governativa. Con apposita legge può essere conferito al medesimo il contenzioso amministrativo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

64. Saranno quanto prima promulgate;

1. La Legge elettorale, che farà parte integrante del presente Statuto.

2. La Legge repressiva della Stampa, di cui nella prima parte dell'Art. 11.

65. Sarà proposto alla prima deliberazione dei Consigli il preventivo del 1849. Saranno pure proposte le seguenti leggi per averne ragione in questa, o in altra prossima sessione: la legge sulle istituzioni municipali, e provinciali; il Codice di Polizia; la riforma della legislazione civile, crimale, e di procedura; la legge sulla responsabilità dei Ministri, e sopra i pubblici funzionarii.

66. In quest'anno i Consigli si raduneranno al più tardi il primo Lunedì di Giugno.

67. L'attuale Consulta di stato cesserà 20 giorni innanzi che sieno aperti i Consigli.

Intanto essa proseguirà nell'esame del preventivo, ed altre materie Amministrative, che le sono state o le saranno rimesse.

68. Il presente Statuto sarà messo in vigore all'apertura dei due Consigli.

Ma per quel che riguarda la elezione dei deputati avrà forza appena pubblicata la legge elettorale.

69. Rimangano in vigore tutte le disposizioni legislative che non sono contrarie al presente Statuto.

E similmente vogliamo, e decretiamo che nessuna Legge o consuetudine preesistente, o diritto quisito o diritto dei Terzi, o vizio di orrezione o surrezione possa allegarsi contro le disposizioni del presente Statuto; il quale intendiamo che debba essere quanto prima inserito in una Bolla Concistoriale secondo l'antica forma, a perpetua memoria.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die XIV Martii MDCCCXLVIII Pontificatus Nostri Anno secundo.

PIUS PP. IX.

Die, mense et anno quibus supra preadictum Statutum affixum, et pubblicatum fuit ad valvas Curiae Innocentianae in acie Campi Florae ac in aliis locis solitis et consuetis urbis per me Aloysium Pitorri Apostolicum Cursorem.

JOSEPH CHERUBINI *Magister Cursorum.*

INDICE

STATUTO TOSCANO

Statuto fondamentale . . . . . *Pag.* 3
Legge Elettorale . . . . . » 15
Divisione Compartimentale . . . . . » 33

STATUTO PIEMONTESE

Base fondamentale . . . . . » 3
Statuto . . . . . « 6

COSTITUZIONE NAPOLETANA

Base fondamentale . . . . . » 3
Statuto . . . . . » 4

STATUTO ROMANO
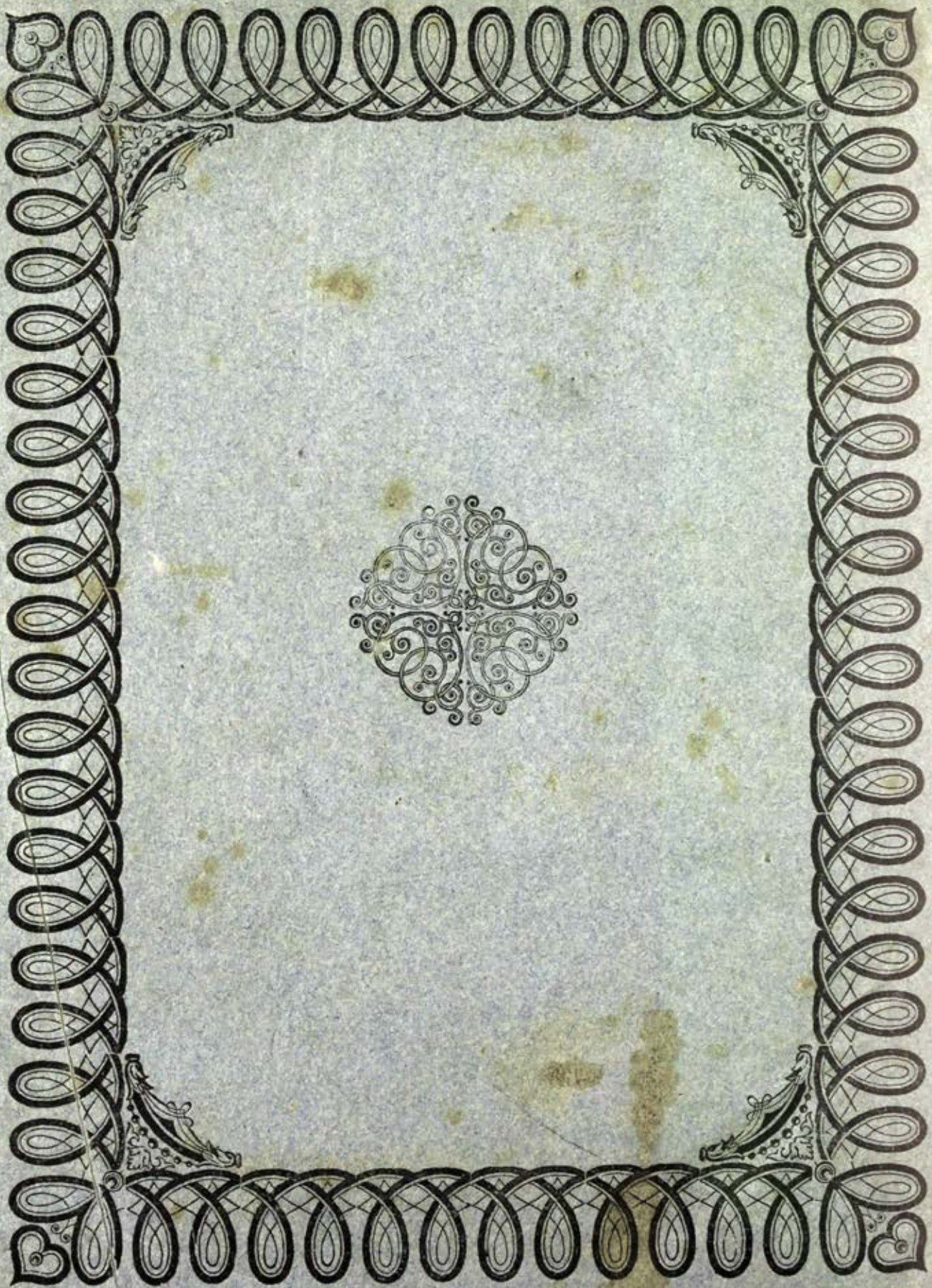
Base . . . . . » 3
Statuto fondamentale . . . . . » 5